

Studio Associato Barberio

682

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: AMAT spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 13 ottobre 2005
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / MALVANI, BASILE, SPADA, ARMENTO, PALUMMIERI Trib. TA (dott. Pazienza) - R.G. T5221/95
numero di pagine (Inclusa la presente): 2	

In relazione all'oggetto si trasmette il dispositivo di sentenza emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto (dott. Pazienza), in data 5 ottobre 2005.

Con i migliori saluti.

AMAT s.p.a. 2033h
Prot. In arrivo n. 2033h
Del 14 OTT. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☒
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
IF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
FG	-UFF. RACCOMANDA	☐



corbello
Lounh

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione lavoro

Il Giudice, Leg. Pazienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da MALVANI ANTONIO, BASILE VINCENZO, SPADA TEODORO, ARMENTO SALVATORE, PALVINI ERI COSIMO, con ricorso depositato il 12/10/1995, nonché confronti di ATAT S.p.A., nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'azienda nei confronti dei ricorrenti, così provvede:

- 1) rigetta le domande spiegati dai ricorrenti;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
- 3) condanna integralmente tra le parti le spese di Lit.

Taranto, 5/10/2005

INAIL

Mod. C2 - Amianto

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI TARANTO
VIA PLINIO - ANG. VIA SALINELLA, SNC
74100 TARANTO (TA)

RIF. V/S RICHIESTA DEL 19/01/1999
N.RO CASO 537236
TARANTO, 12/08/2004

MALVANI ANTONIO
VIA SPADARO, 10
74013 GINOSA (TA)

→ e p.c. Spett.le Ditta A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Spett.le Patronato INPAL
CORSO PIEMONTE, 85
74100 TARANTO (TA)

Alla sede I.N.P.S. competente

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto
ai fini della concessione dei benefici previdenziali.
- Comunicazione di non accoglimento.
(Art. 13, Comma 8, Legge 257/92, modificato dalla Legge 271/93 e
Art. 3, Comma 132, Legge 350/03)

In riscontro alla Sua domanda del 19/01/1999,
sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, e tenuto conto delle
indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si
dichiara che presso la Ditta A.M.A.T. S.P.A., stabilimento di TARANTO, il dipendente
SIG. MALVANI ANTONIO nato a GINOSA (TA) il 11/12/1943 (C.F.MLVNTN43T11E036Z) non è stato
esposto all'amianto.

Distinti saluti.

AMAT s.p.a. - 16718	
Prot. In arrivo	
Del: 16 AGO. 2004	
P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO
UA	- CONTRATTI APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRI
US	- SEGRETERIA
UT	- TECNICA
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-PC	- UFF. RAGIONE



IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(INGROSSO EMANUELE)

Prot. n. 2345/2002

Taranto, li **21 GIU. 2002**

AL SIG.

MALVANI Antonio

Via M.Spadaro, 10

74100 TARANTO

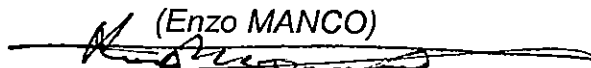
Si comunica che, in applicazione degli Accordi del 05/06/2002 e dell'11 giugno 2002, approvati dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n.49 adottata nella seduta del 12 giugno 2002, e' stato erogato il "Premio di Risultato" relativo all'anno 2000.

L'importo del premio e' stato calcolato con le modalita', le condizioni e i criteri di cui all'art. 3 dell'Accordo Azienda/OO.SS del 15/11/2000.

La somma a Lei spettante, al netto delle ritenute di legge, può essere incassata presso il nostro Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, sito in Viale Magna Grecia.

Distinti saluti.



Enzo Manco
Il Presidente
(Enzo MANCO)


A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

2
Si autorizza il pagamento.

Area Legale

15 NOV. 2001

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Amministratore Amm.	☐
Corrispondenza interna prot. n°	☐
Amministratore Tecnico	☐
Attore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

15-11-2001

Taranto, 14/11/2001

E' opportuno consigliare con urgenza l'autorevolezza del Parlamento e procedere al pagamento

Direttore
Ing. Giovanni Matichecchia
Al Presidente
Sig. Enzo Manco
Al Dirigente Amministrativo
Dr. Pietro Carallo

X free Contabile

SEDE

Oggetto: Lagueria Alfredo + 9; Di Mauro Giuseppe + 9; Dragone Vittorio + 8: rimborso sgravi 1,50%.

Le trasmetto, in allegato, copia dei tre dispositivi di sentenza emessi in data 02/11/2001 dal Giudice del Lavoro, Dr. Cosimo Magazzino, nei giudizi in oggetto.

Il Giudice, riuniti i giudizi, ha dichiarato che l'AMAT è tenuta a corrispondere, a titolo di oneri accessori, ulteriori somme in favore dei ricorrenti.

Dalla quantificazione degli importi dovuti a ciascun ricorrente, si evince che il Giudice non ha ritenuto applicabile, alla fattispecie dedotta in giudizio, il D.M. n° 352/1998.

Le valutazioni in merito a tale decisione potranno essere fatte solamente dopo il deposito delle sentenze.

Si evidenzia che il dispositivo di sentenza è immediatamente esecutivo.

In data 12/11/2001, l'Avv. Giovanni Lella, procuratore distrattario dei ricorrenti, ha notificato tre atti di precetto per il pagamento delle competenze liquidategli dal Giudice: occorre procedere al pagamento di quanto intimato entro dieci giorni dalla data del 12/11/2001.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Per favore confermare
note agli internet di liquidazione



Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza del 2/11/01 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia *di lavoro* in epigrafe indicata promossa con ricorsi (riuniti) depositati il 20.11.1998 e segg. da:

LA GUERCIA Alfredo	BISCI Mario	CHIAROLLA Cosimo
CHIAROLLA Giuseppe	GENTILE Francesco	MALVANI Antonio
NOBILE Sergio	PAGANO Fedele	TURSI Vincenzo
VOLPE Michele	=====	=====

tutti rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni LELLA

- *Ricorrenti* -

contro

“AMAT – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL’AREA DI TARANTO”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avv. O. CIMAGLIA

- *Convenuta* -

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:

a) accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, le seguenti somme, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. in favore di LA GUERCIA Alfredo | £.1.637.499== |
| 2. in favore di BISCI Mario | £.1.755.794== |
| 3. in favore di CHIAROLLA Cosimo | £.2.072.903== |
| 4. in favore di CHIAROLLA Giuseppe | £.=725.064== |
| 5. in favore di GENTILE Francesco | £.1.751.764== |
| 6. in favore di MALVANI Antonio | £.2.121.674== |
| 7. in favore di NOBILE Sergio | £.1.299.029== |
| 8. in favore di PAGANO Fedele | £.=701.107== |
| 9. in favore di TURSI Vincenzo | £.2.219.945== |
| 10. in favore di VOLPE Michele | £.2.165.746==; |

b) condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessive £.5630.000, di cui £.1.400.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. G. LELLA, procuratore anticipatario.

Taranto, 2/11/01.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

IL CANCELLIERE

Taranto, li 22 MAG. 2002

Prot. n. : Dir/1833/2002

Al Signor

MALVANI ANTONIO

OGGETTO : Invio modello CUD.-

Si trasmettono in duplice copia, allegati
alla presente, il modello CUD 2002 riferito ai
redditi 2001.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATRICECCHIA)



DISPOSITIVO DI SENTENZA SGRAVIO 1,50

FIRMA

CODICE FISCALE	cognome	nome	importo per mandato
LBNRCC31S17L049U	ALBANESE	ROCCO -	1.415.970
BSCMRA47M011467H	BISCI	MARIO -	1.062.756
CLDDLF51R14L049A	CALDERONE	ADOLFO -	1.030.610
CMPFDL55P07H882Q	CAMPO	FEDELE -	1.054.887
CHRCM42P15D171G	CHIAROLLA	COSIMO -	1.349.766
CHRGPP56D25D171R	CHIAROLLA	GIUSEPPE -	422.589
DPRGPP54R29E986U	D'APRILE	GIUSEPPE -	399.062
DRCCRL43S23L049Q	DARCANTE	CARLO -	1.122.352
DMGNTN35T31D754H	DI MAGGIO	ANTONIO -	1.498.307
DMRGPP40R06L049Q	DIMAURO	GIUSEPPE -	1.873.091
DRGVTR41E26L049I	DRAGONE	VITTORIO -	1.474.232
GLLDNC57B06D754U	GALLO	DAMIANO -	445.345
GNTFNC48H20L049N	GENTILE	FRANCESCO -	1.059.557
GDURLD48C10L049P	GUIDA	ARNALDO -	1.191.929
LGRLRD52M31L049J	LA GUERCIA	ALFREDO -	995.724
LTTGPP4609B808H	LITTA	GIUSEPPE -	1.069.241
MI VNTN43T11E036Z	MALVANI	ANTONIO -	1.349.507
MZZMHL52L02L049L	MAZZARANO	MICHELE -	436.680
MLERFL49P08E630M	MELE	RAFFAELE -	1.079.289
NGLDNC46A05E645Q	NEGLIA	DOMENICO -	1.338.475
NBLSRG49P08L049E	NOBILE	SERGIO -	793.082

P. -

S

S

S

P. -

S

S

P. -

P. -

P. -

P. -

S

S

P. -

S

S

P. -

S

S

S

S

PGNFDL58P17L049B	PAGANO	FEDELE -	399.087
PCNCSM37M20L049T	PICUNO	COSIMO -	1.526.696
RSSCSM51D05L049F	RESSA	COSIMO -	1.009.120
SLMGPP36L05L049C	SALAMINO	GIUSEPPE -	1.512.108
TRSVCN46R25L049B	TURSI	VINCENZO -	1.446.672
VSCMHL35S26L049V	VASCO	MICHELE -	1.574.580
NTRTRS47B56L049J	NOTARISTEFANO (ved. BARNABA')	TERESA -	1.331.008
	TOTALE		31.261.722
			COD. 271

2
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

GIOVANNI LELLA
dal 12.11.1998 al 12.11.1998
TRIBUNALE DI TARANTO

certelle lant
uff. Ali e P. e
11

Sent. n.
RG n. 30597/98
(1 n. 9 riunite)
Cron. n. 13857



Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del giudice **Cosimo MAGAZZINO**, ha pronunciato nell'udienza del 2/11/01 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro in epigrafe indicata promossa con ricorsi (riuniti) depositati il 20.11.1998 e segg. da:

LA GUERCIA Alfredo	BISCI Mario CISA	CHIAROLLA Cosimo CISA
CHIAROLLA Giuseppe CISA	GENTILE Francesco CISA	MALVANI Antonio CISA
NOBILE Sergio CISA	PAGANO Fedele CISA	TURSI Vincenzo CISA
VOLPE Michele CISA		

tutti rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni LELLA

- Ricorrenti -

contro

"AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avv. O. CIMAGLIA

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui in motivazione, le seguenti somme delle ritenute fiscali e previdenziali:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. in favore di LA GUERCIA Alfredo | £.1.637.499== |
| 2. in favore di BISCI Mario | £.1.755.794== |
| 3. in favore di CHIAROLLA Cosimo | £.2.072.903== |
| 4. in favore di CHIAROLLA Giuseppe | £.=725.064== |
| 5. in favore di GENTILE Francesco | £.1.751.764== |
| 6. in favore di MALVANI Antonio | £.2.121.674== |
| 7. in favore di NOBILE Sergio | £.1.299.029== |
| 8. in favore di PAGANO Fedele | £.=701.107== |
| 9. in favore di TURSI Vincenzo | £.2.219.945== |
| 10. in favore di VOLPE Michele | £.2.165.746== |

b) condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessive £.5630.000, di cui £.1.400.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. G. LELLA, procuratore anticipatario, Taranto, 2/11/01.

Convenuta
A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO
Prot. Arrivo n. 13950
12 NOV 2001
V. Presidente
Cens.re
la convenuta
Datore dell'Esercizio
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Amministrativo
Ufficio Personale
Ufficio Contabile

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, _____ 8 NOV. 2001 _____

F.to

IL CANCELLIERE - C1
(Cosimo MAURO)

E' copia fotostatica in n. _____ fasciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di _____

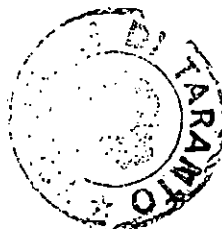
Taranto, _____ 8 NOV. 2001

F.to

IL CANCELLIERE - C1
(Cosimo MAURO)

Visto per esecuzione
Taranto, _____ 8 NOV. 2001

IL CANCELLIERE - C1
(Cosimo MAURO)



ATTO DI PRECETTO

L'avv. Giovanni Lella, nato a Pulsano (TA) il 1/1/1944 (C.F. LLL GNN 44A01 H090M), elettivamente domiciliato in Taranto via Toscana n.12, che agisce in proprio,

premessò

che è creditore dell'AMAT^{2.5.4} della somma di L.5.630.000, in virtù della sentenza del Tribunale di Taranto, giudice unico del lavoro, dott. C. Magazzino, emessa il giorno 2/11/2001, il cui dispositivo (cron. n.13857), esecutivo per legge e munito di formula esecutiva, viene notificato unitamente al presente atto,

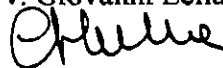
intima

all'AMAT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto, via C.Battisti n.657, di pagare, entro 10 giorni dalla notifica, la somma di L. 5.630.000 per competenze liquidate in sentenza, L.112.600 per cap, L.1.148.520 per iva, gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo, le spese del presente atto, come a margine segnate, le successive occorrenze sino al saldo, il relativo cap e all'iva.

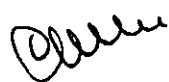
Il tutto con avvertimento che, in difetto, procederà ad esecuzione forzata in suo danno.

Taranto li 9/11/2001.

avv. Giovanni Lella



SPECIFICA	
Pan. e arrol.	20.000
R. di doc. e inv.	20.000
R. di doc. e inv.	20.000
R. di doc. e inv.	20.000
R. di doc. e inv.	20.000
R. di doc. e inv.	20.000
Procedura	80.000
S. di doc. e inv.	20.000
Mandato e bol.	...
Sess. Cort.	...
Espresso	20.000
R. di doc. e inv.	...
Spese d'atto	...
Vol. e scrit. dir.	40.000
S.E.O. Totale L.	350.000
onorario	45.000
Tot.	395.000
20% 2/0	79.000
iva 20%	80.500
Tot. 2. e/o om.	483.480



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto assistente UNEP presso la Corte
di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, ho notificato ^{il documento stato notificato} l'antescritto
atto di precetto all'AMAT spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, corrente in Taranto, via C. Battisti n. 657, ivi consegnandone
copi mani di

a mani dell'impiegato Summano Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

il 12 Nov. 2001

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE 3^a ACCATA DI TARANTO



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle
Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. n° : Pr. 1246/El.

Taranto, li 27/04/2001

Al Sig.
Malvani Antonio
Via Spataro, 10

74100 Taranto

Oggetto: D.M. del 22 dicembre 2000, pubblicato su G.U. n° 86 del 12
aprile 2001: allineamento aliquote contributive a carico
dipendenti del settore trasporto anno 1999. Rimborso somme

Si comunica che, in esecuzione della deliberazione n° 36
adottata dal CdA nella seduta del 20 aprile 2001, è stato disposto il
rimborso a favore di ciascun avente diritto della somma dovuta a titolo
di differenza dell'aliquota contributiva, costituita dal 2,329% (11,219%
- 8,89%) delle retribuzioni imponibili relative all'anno 1999, denunciate
con il codice X400.

Potrà incassare la somma a Lei spettante presso gli sportelli
del ns. Tesoriere, Monte dei Paschi di Siena, sito in Taranto- Viale
Magna Grecia.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

682

SEGRETERIA PROVINCIALE

74100 Taranto

15/02/2001

Via F. Cavallotti, 52
Telefono (0991)

4533906

Spett/le

Azienda A.M.A.T. S.p.a.
V. C. Battisti, 657
74100 Taranto

Prot. n. XXXXXXXXXX Raccomandata a mano

OGGETTO: Trasmissione n.40 (quaranta) ricorsi gerarchici, aventi come oggetto: Restituzione maggiori contributi trattenuti ex art. 9, legge 472/99. Restituzione maggiori contributi trattenuti per gli anni 1996, 1997 e 1998. Interruzione prescrizione.



15 FEB. 2001

La scrivente Organizzazione Sindacale FAISA-CISAL, in nome e per conto dei lavoratori interessati, in allegato Vi trasmette n.40 (quaranta) ricorsi, aventi l'indicato oggetto a firma autografa dei lavoratori:

1-Angelillo	Orazio	21-Basile	Vincenzo
2-Vallone	Giuseppe	22-Armento	Salvatore
3-Blasi	Cosimo	23-Rimauro	Ugo
4-Neglia	Domenico	24-Picuno	Luciano
5-Malvani 082	Antonio	25-Palmisano	Oronzo
6-Alfeo	Roberto	26-Galli	Giuseppe
7-Visconti	Antonio	27-Cometa	Salvatore
8-Nobile	Sergio	28-De Pasquale	Cosimo
9-De Pace (I)	Francesco	29-Carriero	Francesco
10-Chiti	Armido	30-Renò	Angelo
11-Cianciaruso	Umberto	31-Avitabile	Rocco
12-Varese	Giulio	32-Caroli	Francesco
13-Smiraglia	Giovanni	33-Russo	Michele
14-Laguercia	Alfredo	34-Quaranta	Pietro
15-Chiaromonte	Filippo	35-Corvace	Giuseppe
16-Gigante	Benito	36-Laviola	Nicola
17-Vozza	Antonio	37-Troncane	Antonio
18-Pavese	Giulio	38-De Pace (II)	Francesco
19-Mastrnardi	Francesco	39-Latanza	Umberto
20-De Giorgio	Michele	40-Calabretti	Cosimo.

Distinti saluti

L'Associazione Sindacale

FAISA-CISAL

A.M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n. 2267
 16 FEB. 2001
 del
 Area Ammin.vo ☐
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☒
 Area Personale ☒
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐



15 FEB. 2001

Alla

Azienda AMAT

TARANTO

Al

Comitato Provinciale I.N.P.S.

di TARANTO

Oggetto: Applicazione dell'art. 9 legge 472/99.
Restituzione maggiori contributi trattenuti per gli anni 96,97,98. Interruzione prescrizione.

In difformità dalle disposizioni della legge in oggetto, avete trattenuto i contributi previdenziali e assistenziali in misura maggiore di quelle previste. Maggiori contributi avete trattenuto anche in relazione agli anni 1996, 1997 e 1998.

Tanto premesso,

C H I E D E

la restituzione di tutte le maggiori somme trattenute, maggiorate di svalutazione monetaria e interessi di legge.

Milanni Oreste
(firma)

Ricorrente:

nome ANTONIO cognome MALVANI
nato a GINOSA il 11-12-1943
residente in TARANTO
via SPALARO n. 10

Azienda:

AMAT - C. BATTISTI, 632 74100 TARANTO

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 07/03/2001

Corrispondenza interna prot. n°

AP/142/2001

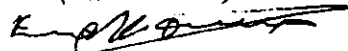
Oggetto: Ricorsi gerarchici per rimborso contributi FPLD trattenuti al personale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999

COMUNICATO

A seguito di numerosi ricorsi gerarchici inoltrati da gran parte dei dipendenti, per ottenere la restituzione di asserite maggiori somme trattenute erroneamente dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999, in virtù di un'errata applicazione dell'aliquota contributiva a loro carico dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), somme maggiorate d'interessi e rivalutazione monetaria, per opportuna conoscenza si evidenzia quanto segue.

Premesso che le trattenute sulle retribuzioni per il titolo in oggetto sono state operate conformemente al D.Leg.vo n° 414/1996 e secondo le istruzioni all'epoca diramate dall'INPS e che, pertanto, quest'Azienda ha operato legittimamente; considerato, tuttavia, che la normativa intervenuta successivamente al citato D.Leg.vo n° 414/1996 ha allineato, a far data dal 1° gennaio 1999, le aliquote per il calcolo del contributo FPLD a carico del personale a quelle vigenti nel settore industria, quest'Azienda, ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha già avanzato all'INPS un'istanza di rimborso parziale dei contributi in esame, ossia delle somme costituite dal 2,329% (11,219-8,89) calcolato sulle retribuzioni denunciate mensilmente mediante i modd. DM/10 utilizzando il codice X400, per i mesi da gennaio 1996 a dicembre 1999, nonché dei relativi interessi legali e del maggior danno.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



RICORSO GERARCHICO

OGGETTO: Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08/01/1931 N.148 e successive modificazioni avverso errato pagamento delle giornate di congedo (ferie)

Il sottoscritto Sig. MALVANI ANTONIO Nato a GINOSA Il 11-12-43
residente in TARANTO via SPADARO N° 10 prov. TA
Cap. 74100 in forza alla azienda A.M.A.T. 1973 residenza di servizio TARANTO
Qualifica AGENTE DI MOVIMENTO matr. 156659 pat. N° 190245
rilasciata il 2-3-1973 codice fiscale MLVNTN43TME036Z

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:

Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Trascorsi i termini di legge senza che gli sia pervenuta comunicazione di accettazione del presente ricorso, si rivolgerà alla Pretura del Lavoro per vedere tutelati i suoi diritti.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 C.C.

Firma M. Malvani Antonio

Io sottoscritto superiore gerarchico dichiaro di aver ricevuto il sopracitato ricorso gerarchico del Sig. Matr.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo	022128
del	20 DIC, 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Firma e timbro.....

Taranto, li **23 MAG. 2000**

Corrispondenza interna prot. n°

19/413

Al dipendente
Sig. MALVANI Antonio
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

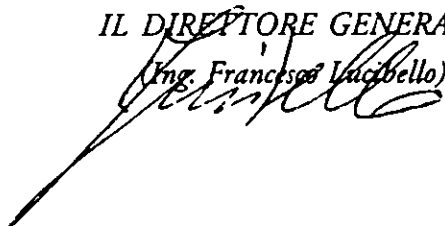
Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Taranto, 26/03/1999

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3646
del	26 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Accordo Aziendale 21/01/1999 relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Le trasmetto n°33 verbali di conciliazione, in originale, sottoscritti, in data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



V.P.
d m

*Origine in
certificato di Carlo
M*



Dott. GIANDOMENICO CITO
NOTAIO

PROCURA SPECIALE

8

I sottoscritti:

CARLINO NICOLA, nato a Taranto il 14 novembre 1937 ed ivi re-
sidente alla Via per Monteiasi 3/B C.F.: CRL NCL 37S14 L049Y

FULGINI MICHELE, nato a Taranto il 16 agosto 1943 e residente
in San Giorgio Jonico Via Zingaropoli 224 C.F.: FLG MHL 43M16
L049G

MALVANI ANTONIO, nato a Ginosa l'11 dicembre 1943 e residente
in Taranto Via Spadaro 10 C.F.: MLV NTN 43T11 E036Z

GADALETA ANTONIO, nato a Taranto il 1° gennaio 1946 e resi-
dente in San Giorgio Jonico Via Meucci 3 C.F.: GDL NTN 46A01
L040L

SAMMARCO CESARINO, nato a Taranto il 15 febbraio 1954 ed ivi
residente alla Via Ospedalicchio 11 C.F.: SMM CRN 54B15 L049D

ABENIA EGIDIO, nt. a Ceglie Messapico il 13.5.53 e residente in
Taranto alla Via Dante 400 C.F.:BNA GDE 53E13 C424I

D'ALò Francesco, nt. a Taranto il 14.6.48 e residente in San
Giorgio Jonico Via Cadorna n.40 C.F.: DLA FNC 48H14 L049X

QUINTANO BRUNO, nt. a Taranto l' 8 marzo 1952 e residente in
Taranto Via Gregorio VII n.15 C.F.: QNT BRN 52C08 L049B

MONTELEONE CIRO, nt. a Taranto il 10 dicembre 1965 e residente
in Lama(TA) Via Ficus 15, C.F.: MNT CRI 65T10 L049G

PORTULANO RODOLFO, nt. a Taranto il 11.9.1952 ed ivi residente
alla Via Franchina n.10 C.F.: PRT RLF 52P11 L049M

con la presente procura nominano a loro speciale procuratore

	il sig.: CELLAMARE GIOVANNI, nato a Martina Franca il 16 mar-	
	zo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n. 5 C.F.:CLL	
	GNN 57C16 E986S, affinché transiga dinanzi alla Commissione	
	Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provincia-	
	le del Lavoro di Taranto con l'A.M.A.T. - Azienda per la mo-	
	bilità nell'area di Taranto - , la controversia relativa al-	
	l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro	
	straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzia-	
	rità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni	
	tutte di cui all'accordo aziendale ratificato con delibera-	
	zione del C.d.A. dell'A.M.A.T. n.14 del 21.1.99 e con il	
	versamento delle somme indicate affianco di ciascun nominati-	
	vo, al lordo delle ritenute di legge:	
	sig. CARLINO NICOLA lire 5.739.791	
	sig.FULGINI MICHELE lire 4.279.759	
	sig. MALVANI ANTONIO lire 11.013.659	
	sig. Gadaleta Antonio lire 6.974.211	
	sig. SAMMARCO CESARINO lire 4.932.424	
	sig. ABENA EGIDIO, lire 6.300.451	
	sig. D'ALO FRANCESCO lire 7.972.630	
	sig. QUINTANO Bruno lire 9.365.197	
	sig. MONTELEONE CIRO lire 2.188.793	
	sig. PORTULANO RODOLFO lire 8.995.546	
	Nell'oggetto il nominato procuratore è autorizzato ad inter-	
	venire dinanzi al citato Ufficio, transigere e sottoscrivere	

qualsiasi altro documento e fare quanto altro utile e necessario per l'esatta esecuzione del mandato in oggetto senza bisogno di ulteriore convalida o conferma da parte dei mandanti.

Il tutto con promessa di rato ed approvato sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Taranto, Via Di Palma n.82, li

Carlini
Mulgioli Mebele
Milani Ottavio
Salcedo Oscar
Scimone
Steno Egoletto
D'Alò Romeo
Lupatini Fausto
De Monteleone
Postulano Rodolfo

Repertorio n.

63175

Autentica di Firma

Repubblica

Italiana

Io sottoscritto Dott. Giandomenico Cito, Notaio in Taranto,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

certifico ed attesto

che, previa rinunzia, con il Mio consenso, alla assistenza dei

testimoni, hanno apposto la loro firma all'Atto che precede,

mia presenza, i Signori, della cui identità personale Io Nota-

io sono certo;

- CARLINO Nicola, nato il 14.11.1937 a Taranto ove risiede a

Via per Monteiasi n.3/B; - FULGINI Michele, nato a Taranto il

16.08.1943, residente a San Giorgio Jonico a Via Zingaropoli

224; - MALVANI Antonio, nato a Ginosa l'11.12.1943, residente

A Taranto in Via Spadaro n.10; - GADALETA Antonio, nato a Taran

to il 01.01.1946, residente a San Giorgio Jonico a Via Meucci

n.3; - SAMMARCO Cesarino, nato il 15.02.1954 a Taranto ove ri-

siede a Via Ospedalicchio n.11; - ABENA Egidio, nato a Ceglie

Messapica il 13.05.53, residente a Taranto in Via Dante n.400;

D'ALO' Francesco, nato a Taranto il 14.06.1948, residente a S.

Giorgio Jonico a Via Cadorna n.40; - QUINTANO Bruno, nato il 08.

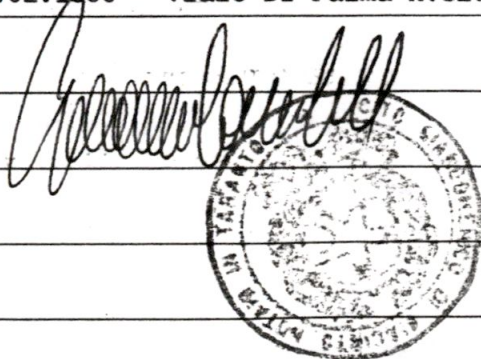
03.1952 a Taranto ove risiede alla Via Gregorio VII n.15; -

MONTELEONE Ciro, nato a Taranto il 10.12.1965, residente in La-

ma a Via Ficus n.15; - PORTULANO Rodolfo, nato il 11.09.1952 a

Taranto ove risiede alla Via Franchina n.10.

Taranto 18.02.1999 - Viale Di Palma n.82.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI TARANTO" around the perimeter and "COURT OF APPEAL" in the center. The signature appears to be "Gennaro Gaudelli".

*Originale nelle
cartelle di Carlino,
+ rif. b
+ altre
MY*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 16 del mese di marzo 1999 dinanzi alla Commissione provinciale di Conciliazione,
composta dai seguenti sigg.

<i>Dot. Roberto Lolito</i>	<i>Presidente.</i>
<i>Reg. - Cozimo Lombardi</i>	<i>U. P. A.</i>
<i>Sig. Gennaro Lumino</i>	<i>C C I L</i>

si sono presentati:

- L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;
- Il sig. Cellamare Giovanni, nato a Martina Franca il 16 marzo 1957 ed ivi residente alla Via A. Chionna n°5, che interviene nel presente atto giusta procura speciale per Notar Giandomenico Cito di Taranto, rep. n°63175, del 18/02/1999, quale procuratore speciale dei sigg.
 - 1) Carlino Nicola, nato a Taranto il 14/11/1937;
 - 2) Fulgini Michele, nato a Taranto il 16/08/1943;
 - 3) Malvani Antonio, nato a Ginosa (TA) l'11/12/1943;
 - 4) Gadaleta Antonio, nato a Taranto il 01/01/1946;
 - 5) Sammarco Cesarino, nato a Taranto il 15/02/1954;



6) Abena Egidio, nato a Ceglie Messapico (BR) il 13/05/1953;

7) D'Alò Francesco, nato a Taranto il 14/06/1948;

8) Quintano Bruno, nato a Taranto l'08/03/1953;

9) Monteleone Ciro, nato a Taranto il 10/12/1965;

10) Portulano Rodolfo, nato a Taranto l'11/09/1952;

assistito dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Bramo Francesco

FIT-CISL, in persona di Imperio Michele

UILT, in persona di De Gregorio Luciano

U.G.L., in persona di *Piero Cobello*

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento fine rapporto.



P R E M E S S O

a) che, su richiesta delle OO.SS., è stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario;

b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:

CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco

CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele

UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano

FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio

UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco

premesse :

- che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;
- che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;
- che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;
- che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;

che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;

che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;

- che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art.1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste.

Art.2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che

aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcolerà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:

- a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno;
- b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo 1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.

Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.

Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima congelata di ogni anno rispetto a quella del 1988.

Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).

- c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la determinazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.

I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub c) sottoscriveranno le transazioni a partire dal mese di aprile 1999.

B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.

La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Art. 3

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di cal-

colo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.

Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR, a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del TFR nei seguenti limiti:

- a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;*
- b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.*

Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;*
- 2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;*
- 3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle somme affianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge, somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario calcolato secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999, riportato in*

premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale TFR.rideterminato):

		X		Y		Z
a) Carlino Nicola	£	46.935.773	+	5.739.791	=	52.675.564
b) Fulgini Michele	£	41.016.638	+	4.279.759	=	45.296.397
c) Malvani Antonio	£	67.992.181	+	11.013.659	=	79.005.840
d) Gadaleta Antonio	£	48.751.880	+	6.974.211	=	55.726.091
e) Sammarco Cesarino	£	49.637.965	+	4.932.424	=	54.570.389
f) Abena Egidio	£	48.721.802	+	6.300.451	=	55.022.253
g) D'Alò Francesco	£	61.814.424	+	7.972.630	=	69.787.054
h) Quintano Bruno	£	49.808.848	+	9.365.197	=	59.174.045
i) Monteleone Ciro	£	20.441.345	+	2.188.793	=	22.630.138
l) Portulano Rodolfo	£	49.274.079	+	8.995.546	=	58.269.625

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;

5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A) dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di Aprile 1999, a ciascun lavoratore la somma affianco



di ciascun nominativo indicata, al lordo delle ritenute di legge, somma equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Carlino Nicola	£ 5.739.791
b) Fulgini Michele	£ 4.279.759
c) Malvani Antonio	£ 11.013.659
d) Gadaleta Antonio	£ 6.974.211
e) Sammarco Cesarino	£ 4.932.424
f) Abena Egidio	£ 6.300.451
g) D'Alò Francesco	£ 7.972.630
h) Quintano Bruno	£ 9.365.197
i) Monteleone Ciro	£ 2.188.793
j) Portulano Rodolfo	£ 8.995.546

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cellamare Giovanni nella qualità in atti

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

Avv. Olimpia Cimaglia

CO.SS. *Bravo*

LA COMMISSIONE



AZIENDA - AHA1. TARANTO

So sottoscritto RALFANI ANTONIO - pensionato dal
giorno 1 MARZO 2000 - dichiaro di aver ricevuto
in data odierna 27-4-2000 il prospetto di
fine rapporto del 17-4-2000 del quale accetto
le norme documentate delle buste paga.
In merito, però, da quanto disposto dalla
azienda la quale dichiara che io non
abbia più nulla da pretendere per
qualsiasi titolo o ragione ai fini del
T.F.R. -

TARANTO, 27-04-2000

A.M.A.T. - TARANTO	
Pro. Arrivo n°	3989
del	27 APR. 2000
Dirigente Amm. n.°	
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Antonio Mollino
controllo fine
uff. Pers.
busta TFR

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 17/04/2000

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 156659 - MALVANI ANTONIO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
30/07/1973 30/07/1973 29/02/2000 26 7

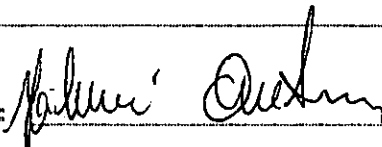
DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Ammontare anticipi tfr al 31/03/1999	11.013.659	
Anticipo tfr del 28/02/2000	72.000.000	473.478
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		84.135.595
Totale anticipi gia' erogati L. 83.013.659		
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 1.121.936		
Rivalutazione di L. 1.121.936 X 0,657609%		7.379
TFR effettivo lordo anno in corso		675.070
Legge 297/82 Art.3 su impon. L. 9.820.000	49.100	
TOTALI	83.062.759	85.291.522
TOTALE IMPORTO TFR		2.228.763
Ammontare lordo T.F.R.	85.242.422	-
Rid. norm. 15.950.000 Part-time 0	15.950.000	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	69.292.422	X
Aliquota media	24,53	% =
Imposta dovuta	16.997.431	-
Imposta su anticip. / preavv. / acconti	16.289.763	=
Imposta residua	707.668	
Importo Netto Anticipi	66.723.896	
Importo Netto T.F.R.	1.521.095	
Importo Netto Totale	68.244.991	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 1.521.095 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 17/04/2000

Firma : 

27 APR. 2000

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE

1998

Se trattasi di 01/M-Sost. Integrativo
barrare la casella
(vcd. n. 3 "Avvertenze" a tergo)

☐

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPERTE					COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
TA	1	☒ DS	☒ TS	☒ ALTE			51.298 .000		6.902 .000		52	312
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO												
TUTTI CON ESCLUSIONE DI:												
G F M A M G L A S O N D												
COD. CONT.		LNELLO IND.		DATA CESS.		TIPO RAPP.		TRASF. RAPP.		SETT. UTILI		R.D. 14/01/91
160		05										NO

RETRIBUZIONI PARTICOLARI

TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.
XH	1-1-98	31-12-98	58.200 .000				44.611 .000	
			.000				.000	
			.000				.000	
			.000				.000	

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
	.000	.000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA		MATERNITÀ	
		MALATTIA L. 68/87	
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
		C.I.G.	

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete (art. 23 della Legge 4-4-1952, n. 218, art. 40 D.P.R. 27-4-1968, n. 488 e Legge 4-8-1978, n. 467), attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola. Attesta, altresì, che sulle retribuzioni dichiarate:

- ☒ sono stati interamente versati i contributi IVS;
☐ non sono stati versati, ma sono comunque dovuti, i contributi IVS relativi ai seguenti periodi:

DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE

2000

Se trattasi di 01/M-Sost. Integrativo
barrare la casella
(vcd. n. 3 "Avvertenze" a tergo)

☐

PROV. LAV.	QUAL. A	ASSICURAZIONI COPERTE					COMPETENZE CORRENTI		ALTRE COMPETENZE		SETT.	N. GG. RETR.
TA	1	☒ DS	☒ TS	☒ ALTE			7.174 .000		2.646 .000		8	48
MESI RETRIBUITI NELL'ANNO												
TUTTI CON ESCLUSIONE DI:												
G F M A M G L A S O N D												
COD. CONT.		LNELLO IND.		DATA CESS.		TIPO RAPP.		TRASF. RAPP.		SETT. UTILI		R.D. 14/01/91
160		05		29-02								NO

RETRIBUZIONI PARTICOLARI

TIPO	PERIODO DAL	AL	RETRIBUZIONE	N. SETT. RETR.	N. GG. RETR.	N. GG. UTILI	RETRIBUZIONE PENS.	N. GG. NON RETR.
XH	1-1-00	29-2-00	9.820 .000				8.465 .000	
			.000				.000	
			.000				.000	
			.000				.000	

SETT.	RETRIBUZIONI RIDOTTE	DIFF. RETR. DA ACCREDITARE PER C.I.G.	SETT. 2
2	709 .000	.000	
DONAT. SANGUE L. 107/90			
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
MALATTIA		MATERNITÀ	
		MALATTIA L. 68/87	
SETT. 1	SETT. 2	SETT. 1	SETT. 2
		C.I.G.	

29 MAR. 2000

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

Le Cf

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

Si prega di leggere le seguenti avvertenze con la massima attenzione

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il Mod. 01/M-Sost. (dichiarazione sostitutiva della denuncia retributiva individuale) per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia nominativa (Mod. 01/M). Pertanto, il Mod. 01/M-Sost. può riguardare un intero anno solare, una frazione di anno solare, ovvero entrambi.

1 - Mod. 01/M-Sost. per un intero anno solare

Valgono integralmente le istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (Mod. 01/M).

Si fa presente che sul Mod. 01/M-Sost. non figurano, peraltro, alcune voci presenti invece sul Mod. 01/M, in quanto non interessano ai fini della pensione.

Le ultime due caselle del quadro «B» («R.D. n. 148/1931») interessano soltanto i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e le caselle del quadro «C» denominate «N. GG. RETR.», «N. GG. UTIL.», «RETRIBUZIONE PENS.» e «N. GG. NON RETR.» riguardano esclusivamente i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza.

2 - Mod. 01/M-Sost. per frazione di anno solare

Per la frazione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di pensione, va tenuto presente che:

— la retribuzione da indicare nelle caselle «Competenze correnti» e «Altre competenze» è quella erogata al lavoratore antecedentemente alla decorrenza della pensione (la pensione decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda);

— nella casella «Mesi retribuiti nell'anno» vanno contrassegnati come esclusi i mesi non retribuiti antecedenti la decorrenza della pensione, nonché i mesi successivi alla decorrenza medesima;

— le altre informazioni richieste («QUAL. A.», «SETT.», «N. GG. RETR.» ecc.) sono quelle che si riferiscono alla retribuzione corrisposta al lavoratore e dichiarata con il presente modello.

3 - Mod. 01/M-Sost. integrativo

Per gli anni 1985/88 la compilazione del quadro «D» del modello 01/M (contenente le notizie relative agli eventi di malattia, maternità e C.I.G.) è stata facoltativa.

Qualora, pertanto, il datore di lavoro non abbia fornito, mediante i modelli 01/M a suo tempo presentati, le notizie relative agli eventi intervenuti, né vi abbia provveduto con i modelli previsti per le singole fattispecie, è tenuto a comunicarli, distintamente per ciascuno dei predetti anni 1985/88, in occasione della presentazione della domanda di pensione da parte del lavoratore.

A tal fine, il Mod. 01/M-Sost. dovrà essere compilato ad integrazione della denuncia già presentata, secondo le seguenti modalità:

- compilare per intero il quadro «A» (dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore), copiando esattamente i dati dai modelli 01/M già presentati per gli stessi anni;
- indicare l'anno solare nel quale gli eventi suddetti si sono verificati;
- specificare che trattasi di 01/M-Sost. integrativo, barrando l'apposita casella posta sopra il quadro «B»;
- compilare il quadro «D» con i dati che interessano.

Verigrafica Cappe - Coloferno (2.138.000) - 1/94

**DICHIARAZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI****QUADRO A**

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE AZIENDA Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto			
MATRICOLA INPS AZIENDA 7800449608			
INDIRIZZO VIA E. BATTISTI 657			
DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE			
COGNOME DI NASCITA E NOME MALVANI ANTONIO			
SESSO M	DATA DI NASCITA 11-12-43	COMUNE DI NASCITA GINOSA	PROV. TA
CODICE INDIV. INPS EAT98AEC38		CODICE FISCALE HLVNTN43TAAE036Z	

Timbro a calendario della Sede

PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO.

682

AGENTE MALVANT Antonionato il 11/12/1943 a Ginosaassunto il 30/7/1973 anz. conv. _____

scatti N. _____ sino' al _____

AVANZAMENTI

Autista di lin. dal 30/7/73 cl. 7^{beat} DaConduttore di linea, 1/1/78, livello 7^oConduc.di linea, 1/1/89, Liv. 6^oAGENTE DA NOVIMENTO, 1/1/1991, Liv., 5^o

_____, _____, _____, _____

_____, _____, _____, _____

_____, _____, _____, _____



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 01/02/2000

Prot. n°

AP/35

All'Agente
Sig. MALVANI Antonio

e.p.c. Dirigente Amministrativo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
Capo Area Tecnica
SEDE

*certella per
Malvani
UFF. Tecnico
per sudpo
veroni*

OGGETTO : Accoglimento dimissioni.

Riscontriamo la Vs/ nota del 01/02/2000 prot.n. 1101/2000 con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto, il Vs/ rapporto di lavoro con questa Azienda verrà a cessare a decorrere dal giorno 29/Febbraio/2000 quale ultimo giorno lavorativo.

Questa Direzione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per dare atto alla S.V. del lodevole servizio prestato in favore dell'Azienda e della collettività, formulando nel contempo i migliori auguri per un sereno progredire negli anni cogliendo soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti

MLV-NTN-43T-11E0362

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Spett/le DIREZIONE GENERALE
AZIENDA A. M. A. T.
TARANTO SEDE

OGGETTO: DIMISSIONI.

Il sottoscritto MALVANI ANTONIO
nato a CINOSA il 11-12-43
dipendente, comunica le sue DIMISSIONI a far data dal
29-02-2000 da considerare quale ultimo giorno
di lavoro.

Tanto per aver raggiunto i requisiti contributivi
per andare in PENSIONE.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

firma

Malvani Antonio

Taranto, 01 FEB. 2000

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1108
del	01 FEB. 2000
Dirigente Amm.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimentazione	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regionale	☐
Ufficio Prod. del traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contabili	☐

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il 2.3.2000 dall'Ufficio di Te

indirizzato a SPETT. LE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER
L'IMPIEGO Via Salento n.3 74100 TARANTO

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



**Poste
Italiane**

Ente Pubblico Economico

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A: _____

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente sull'invio
le facciate le indicazioni richieste



A. M. A. T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

LOCALITA _____



SELA MOD



Prot. n° : Dir/.....602/2000.....

Taranto, li 01/03/2000

RACCOMANDATA A.R.

Spett/le
Sezione Circoscrizionale
per l'Impiego
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO : Comunicazione

Comunichiamo a codesta Spett/le Sezione che l'Agente Sig. MALVANI Antonio nato a Ginosa il 11/12/1943 e residente alla via Spadaro n° 10 Taranto, in possesso della qualifica di Agente di Movimento livello 5° con codice fiscale MLVNTN43T11EO36Z , ha cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda a decorrere dal 29/02/2000, per dimissioni volontarie..

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

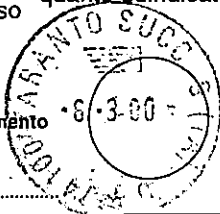
6729

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il 2.3.900 dall'Ufficio di P.E.

indirizzato a **SPETT.LE I.N.A.I.L. TA- Ufficio Dato-**
ri di Lavoro Zona Bestat 74100 TARANTO

da compilare
a cura del mittenteDichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato ilFirma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



Poste
Italiane

Ente Pubblico Economico

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T.
AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO

Via G. Battisti, 657
74100 T A R A N T O

N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



LOCALITÀ

SIGLA PROV

prot.n. 603/2000 MALVANI Antonio



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

TARANTO, li 01/03/2000

Spett./le I.N.A.I.L. TA
Ufficio Datori di Lavoro
Piazzale Bestat
74100 TARANTO

Prot. Dir/ n° 604/2000

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett./le Istituto che il sottoelencato agente, ha cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda a decorrere dal 29/febbraio/2000, per dimissioni volontarie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

MALVANI Antonio nato a Ginosa 11/12/1943 e residente alla via Spadaro n° 10 Taranto, con la qualifica di Agente di Movimento livello 5° con codice fiscale MLVNTN43T11EO36Z



Castelle
[Signature]

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

N° 41 ricorsi al Giudice del Lavoro promossi da dipendente vari - Resistenza - Mandato difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale

L'anno duemila, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi per riassunzione promossi dai sottoelencati dipendenti ed ex dipendenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lella, diretti ad ottenere la fissazione di nuova udienza di discussione conseguente alla sospensione del giudizio avvenuta ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. ed al successivo tentativo di conciliazione :

Albanese Rocco	Udienza	09/06/2000
Armento Salvatore	"	07/06/2000
Avitabile Rocco	"	07/06/2000
Bianco Vito	"	07/06/200
Bisci Mario	"	09/06/200
Blasi Cosimo	"	07/06/2000
Calderone Adolfo	"	09/06/200
Calella Leonardo	"	07/06/2000
Calò Giuseppe	"	07/06/2000
Campo Fedele	"	09/06/2000
Caricasulo Michele	"	07/06/2000
Carriero Francesco	"	07/06/2000
Catucci Vincenzo	"	07/06/2000
Chiarolla Cosimo	"	09/06/2000
Chiarolla Giuseppe	"	09/06/2000
D'Arcante Carlo	"	09/06/200
D'Aprile Giuseppe	"	09/06/200
Di Maggio Antonio	"	09/06/2000
Di Mauro Giuseppe	"	09/06/2000
Dragone Vittorio	"	09/06/2000
Frusi Orazio	"	07/06/2000
Gallo Damiano	"	09/06/2000
Gentile Francesco	"	09/06/2000
Guida Arnaldo	"	09/06/2000
La Guercia Alfredo	"	09/06/2000
Litta Giuseppe	"	09/06/2000
Malvani Antonio	"	09/06/2000
Mazzarano Michele	"	09/06/2000
Mele Raffaele	"	09/06/2000
Neglia Domenico	"	09/06/2000
Nobile Sergio	"	09/06/2000
Notaristefano Teresa	"	09/06/2000
Pagano Fedele	"	09/06/2000
Picuno Cosimo	"	09/06/2000
Ressa Cosimo	"	09/06/2000
Russo Michele	"	07/06/2000
Salamino Giuseppe	"	09/06/2000
Sgura Gregorio	"	07/06/2000
Tursi Vincenzo	"	09/06/2000
Vasco Michele	"	09/06/2000

Volpe Michele

"

09/06/2000

- ritenuto doversi costituire in giudizio affidando l'incarico per la difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio nelle cause di riassunzione in giudizio promosse dai dipendenti in premessa elencati per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 4.100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. I.
delibera conforme all'ordine
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. I.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 10 MAR. 1900

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. 1900
(Sottoscrizione e firma)

682

TRIBUNALE DI TARANTO - Giudice Unico del Lavoro

Ricorso per riassunzione.

Giudice, dott. Magazzino. Processo n. 30598 /98 R.G. . Sospensione
11/6/99.

MALVANI ANTONIO , residente in Taranto, ivi elettivamente
domiciliato in C.so Italia n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che
lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

espone.

Ha promosso giudizio contro l'AMAT per ottenere la restituzione
dell'1,50% dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18 della legge
n.1089/ 68.

All'udienza del 11/6/99, il dott. Magazzino, cui la causa è stata assegnata,
ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art.412 bis c.p.c. .

In data 11-14/6/99, con raccomandata A.R., ha promosso il tentativo di
conciliazione.

Volendo riassumere il processo,

chiede

che venga fissata la nuova udienza di discussione.

Allega richiesta di conciliazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Taranto li 22/7/99.

avv. Giovanni Lella

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Ar. n. 11816	
del 6 OTT. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Ve Depositato in Cancelleria
Taranto, 7 OTT. 1999
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giosimo MAURO)

N. Cron. _____ Mod. A
CONTR. LAVORO
L. 5.920
Taranto, 11 OTT. 1999
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

21 OTT. 1999



Inte
Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno _____
ore _____ ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li _____

Inte
Il Pretore

Il Cancelliere





IL GIUDICE,

letto il ricorso, fissa l'udienza di discussione per il giorno

29.11.2002

ore 9

col seguito, ordinando alle parti di comparire

personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte convenuta, a cura del ricorrente, entro 10 giorni da oggi.

Taranto li 8/10/99

Il Giudice

Il Cancelliere

V² Depositato in Cancelleria.

- 8 OTT. 1999

Taranto,

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 19 OTT. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATI DI TARANTO

Il sottoscritto, parte contraente, lo ha
ricevuto al suindicato ufficio.

ho ricevuto il presente atto al Sig.

ARIAT - Elyse neffersuente

abitante in Taranto-Via E. Belliotti n. 679

mediante consegna di copia conforme all'originale

mani.

mani dell'Implegato

addetto alla Segreteria, Incaricato alla ricezione

26 OTT 1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATI DI TARANTO

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto MALVANI ANTONIO dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di AUTISTA
con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
ferie della spettanza dell'anno 1999, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2000.

Taranto li. 27-9-1999

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10386
27 SET. 1999	
di	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Il dipendente

Malvani Antonio

mu

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

35

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 1438	
del 10 FEB. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regionale	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Taranto, 09/02/2000

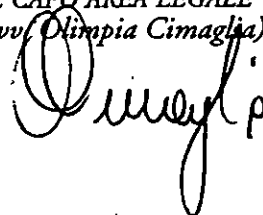
Al
Capo Area Personale
SEDE

Oggetto: transazioni relative al risarcimento del danno per mancati ri-
posi (anni 1992 e ss.).

Si trasmettono le copie autentiche dei verbali di transazione sotto-
scritti dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, in data 28/10/1999,
23/12/1999 e 14/01/2000.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



copie nelle
note + delle
transazioni
nelle cartelle degli
interessi

26

Originale nelle
cartelle di Albero
Hem

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 23 del mese di dicembre 1999 dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

PRESIDENTE : DOTT. ROBERTO SOLITO
COMPONENTI DATORIALI : SIG. ALFONSO GIANNITTI (ASS. COMMERCIALISTI)
COMPONENTI DEL LAVORATO: SIG. MARCO ANTONIO (CGV)

si sono presentati:

- l'AMAT, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.d.A. n° 114 del 15/05/1997, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia

i sigg.:

- 1) Albano Mario, nato a Taranto il 27/05/1952;
- 2) Alfeo Roberto, nato a Taranto il 20/02/1950;
- 3) Angelillo Orazio, nato a Taranto il 01/02/1958;
- 4) Cafaro Vittorio, nato a Taranto il 25/02/1957;
- 5) Cavallo Carlo, nato a Faggiano (TA) il 31/08/1940;
- 6) Chiaromonte Filippo, nato a Taranto il 13/03/1956;
- 7) Convertino Gennaro, nato a Martina Franca (TA) il 26/08/1952;
- 8) Chiti Armido, nato a Taranto il 03/05/1952;



- 9) Cianciaruso Umberto, nato a Taranto il 01/12/1944;
- 10) Di Pippa Francesco, nato a Castellaneta (TA) il
05/09/1948;
- 11) Gadaleta Antonio, nato a Taranto il 01/01/1946;
- 12) Galli Giuseppe, nato a Laterza (TA) il 10/06/1954;
- 13) Gambardella Emilio, nato a Talsano (TA) il
27/01/1952;
- 14) Lategana Domenico, nato a Novasiri (MT) il
19/11/1945;
- 15) Malvani Antonio, nato a Ginosa (TA) l'11/12/1943;
- 16) Mele Raffaele, nato a Lizzano (TA) l'08/09/1949;
- 17) Pagliara Giovanni, nato a San Marzano di S. Giuseppe
(TA) il 29/10/1952;
- 18) Palmisano Oronzo, nato a Taranto il 07/09/1955;
- 19) Pellicoro Giuseppe, nato a Taranto il 07/02/1953;
- 20) Portulano Rodolfo, nato a Taranto l'11/09/1952;
- 21) Romanelli Vincenzo, nato a Taranto il 02/05/1958;
- 22) Savoia Mario, nato a Bernalda (MT) il 13/01/1946;
- 23) Sciarrone Salvatore, nato a Taranto il 16/10/1952;
- 24) Sguario Giulio, nato a Bari il 16/10/1953;
- 25) Spagnulo Giuseppe, nato a Monteiasi (TA) il
02/05/1955;
- 26) Strada Gustavo, nato a Roccaforzata (TA) il
10/11/1956;
- 27) Tangredi Gianfranco, nato a Taranto il 04/07/1951;



28) Venneri Egidio, nato a S.Giorgio Jonico (TA) il
27/11/1958;

tutti assistiti dalle seguenti OO.SS.:

~~FILT CGIL, in persona di~~

FIT CISL, in persona di *Uesolo Volante*

~~UILT, in persona di~~

SINAI CONFISAL, in persona di *Giuseppe Fiorio*

Oggetto della controversia: preteso risarcimento danni per aver prestato l'attività lavorativa in giorno destinato al riposo, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, in periodi vari intercorrenti dal 1992 alla data della presente transazione.

PREMESSO

- che è sorto contenzioso sia in sede giudiziaria che extra-giudiziaria in ordine alla interpretazione ed applicazione di norme di legge e contrattuali inerenti l'attività prestata in giornate destinate al riposo e al risarcimento del danno relativo all'espletamento di tale attività lavorativa;
- che in data 12/05/1997 tra l'AMAT e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT e SINAI CONFISAL è stato stipulato un accordo, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°114 del 15/05/1997, al fine di transigere le controversie in atto e quelle insorgende;
- che i sigg. sopra menzionati con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver preso contezza

dell'accordo 12/05/1997;

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di aver proposto ricorso amministrativo;

- che i sigg. sopra menzionati dichiarano di non aver proposto ricorso giudiziario e di non di aver conferito mandato ad litem relativamente alla materia oggetto della presente transazione;

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

a) I sigg. sopra menzionati dichiarano di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall'accordo 12/05/1997, che di seguito si riportano:

"1) L'AMAT riconoscerà, ai dipendenti che avranno certificato le giornate di mancato riposo, un risarcimento danno pari al 30% della giornata lavorativa, al lordo delle ritenute di legge, senza interessi e rivalutazione;

2) le giornate di mancato riposo oggetto di risarcimento saranno quelle comprese tra il termine di prescrizione di 10 anni (calcolato dalla data di presentazione del ricorso gerarchico) e la data di transazione;

3) l'importo della giornata sarà calcolato sulla paga del mese di gennaio 1991 per i dipendenti il cui termine di prescrizione cade nel 1987, mentre per i dipendenti che hanno prescrizioni anteriori si effettuerà il calcolo in relazione ad ogni periodo di paga; è tuttavia consentito al di-



pendente di rinunciare alle giornate di riposo antecedenti al 1/1/1987 al fine di usufruire del 1° metodo di calcolo;

4) i dipendenti rinunceranno ad ogni azione in atto o futura avente ad oggetto i riposi lavorati, nonché ad interessi e rivalutazione sulle somme che verranno loro corrisposte a titolo di risarcimento;

5) per quanto riguarda le spese legali per le azioni giudiziarie pendenti alla data odierna, l'AMAT corrisponderà al dipendente un contributo spese forfettario di £ 300.000."

b) Per effetto di quanto sub a), l'AMAT si impegna a versare, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto dell'accordo 12/05/1997, senza riconoscimento alcuno, neppure parziale, del diritto del lavoratore, e a titolo di risarcimento danni, a ciascun lavoratore, con le retribuzioni del mese di gennaio 2000, la somma indicata affianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge:

Albano Mario	£ 134.815
Alfeo Roberto	£ 505.626
Angelillo Orazio	£ 637.841
Cafaro Vittorio	£ 527.868
Cavallo Carlo	£ 441.528
Chiaromonte Filippo	£ 945.764
Convertino Gennaro	£ 629.135
Chiti Armido	£ 43.989

Cianciaruso Umberto	£ 778.892
Di Pippa Francesco	£ 604.196
Gadaleta Antonio	£ 393.791
Galli Giuseppe	£ 344.971
Gambardella Emilio	£ 337.037
Lategana Domenico	£ 549.806
Malvani Antonio	£ 625.433
Mele Raffaele	£ 503.989
Pagliara Giovanni	£ 539.258
Palmisano Oronzo	£ 571.857
Pellicoro Giuseppe	£ 194.046
Portulano Rodolfo	£ 351.912
Romanelli Vincenzo	£ 189.643
Savoia Mario	£ 463.284
Sciarrone Salvatore	£ 65.984
Sguario Giulio	£ 220.296
Spagnulo Giuseppe	£ 733.064
Strada Gustavo	£ 625.260
Tangredi Gianfranco	£ 131.967
Venneri Egidio	£ 615.846



- c) I sigg. sopra menzionati dichiarano di aver preso visione dei conteggi relativi alla quantificazione delle somme indicate sub b) e di aver verificato l'esattezza degli stessi;
- d) I sigg. sopra menzionati dichiarano espressamente di rinunciare al pagamento degli interessi e della rivalutazione

REV. SOCIETY



atto.
11.04.21.88. Alfio Roberto e Ani Amundo sottoscrive le incassate
Letto, confermato, sottoscritto. Ferris, pinto delego per.

Albano Mario

£ 134.815

£ 505.626

£ 637.841

£ 527.868

£ 441.528

£ 945.764



Convertino Gennaro	£ 629.135	<i>Emilio J...</i>
Chiti Armido	£ 43.989	<i>Stavros J...</i>
Cianciaruso Umberto	£ 778.892	<i>Carlo J...</i>
Di Pippa Francesco	£ 604.196	<i>D. J...</i>
Gadaleta Antonio	£ 393.791	<i>F. J...</i>
Galli Giuseppe	£ 344.971	<i>G. J...</i>
Gambardella Emilio	£ 337.037	<i>E. J...</i>
Lategana Domenico	£ 549.806	<i>D. J...</i>
Malvani Antonio	£ 625.433	<i>A. J...</i>
Mele Raffaele	£ 503.989	<i>R. J...</i>
Pagliara Giovanni	£ 539.258	
Palmisano Oronzo	£ 571.857	<i>O. J...</i>
Pellicoro Giuseppe	£ 194.046	<i>G. J...</i>
Portulano Rodolfo	£ 351.912	<i>R. J...</i>
Romanelli Vincenzo	£ 189.643	<i>V. J...</i>
Savoia Mario	£ 463.284	<i>M. J...</i>
Sciarrone Salvatore	£ 65.984	
Sguario Giulio	£ 220.296	<i>G. J...</i>
Spagnulo Giuseppe	£ 733.064	<i>G. J...</i>
Strada Gustavo	£ 625.260	<i>G. J...</i>
Tangredi Gianfranco	£ 131.967	
Venneri Egidio	£ 615.846	

FILT CGIL

FIT CISL *bi...*

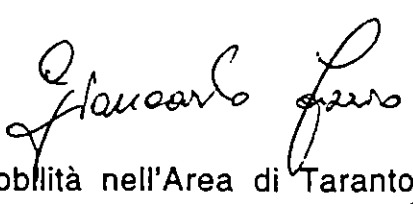
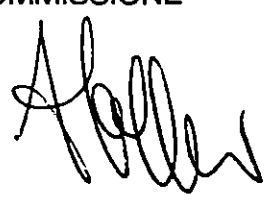
UILT

 SINAI CONFSAL

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Avv. Olimpia Cimaglia

LA COMMISSIONE


 Antonio Piccini



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

TARANTO

~~TOTALE~~

PROCESSO VERBALE DI: ~~PARZIALE~~ CONCILIAZIONE

MANCATA

11 OTT. 1999
PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
(D.L. V. Andrisani)

L'anno 1999, il giorno 17 del mese di settembre, dinanzi
alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Taranto
così composta:

PRESIDENTE : DOTT. ROBERTO SOLITO

COMPONENTE DATORIALE : SIG. ALFONSO GIANNUZZI (ASS. COMMERCIALI)

COMPONENTI DEI LAVORATORI: SIG. FERNANDO CUMINO (Cgil)

E' stato esperito il tentativo di conciliazione relativo alla
controversia di lavoro promossa da Fanuli Luigi, Laguercia
Alfredo, Malvani Antonio e Nobile Sergio, nei confronti
dell'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto -
avente per oggetto: giudizio di quantificazione del diritto a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n°6548/98.

Distretto
provinciale
v

Per l'AMAT è presente il Direttore Generale e legale
rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, assistito
dall'Avv. Olimpia Cimaglia.

L'AMAT, effettuati i dovuti conteggi, dichiara di offrire, a
titolo di sgravio contributivo, previsto dall'art. 18 della
Legge n°1089/1968, ai sottoelencati dipendenti o ex
dipendenti le somme affianco di ciascun nominativo
indicate, al netto delle ritenute di legge:

Fanuli Luigi	£ 842.675
Laguercia Alfredo	£ 878.698
Malvani Antonio	£1.087.059
Nobile Sergio	£ 699.361

oltre interessi, secondo i criteri e le modalità di cui al
Decreto Ministeriale del Tesoro 1° settembre 1998, n°352,
a decorrere dalla data della sentenza della Corte
Costituzionale n°261/1991.

I suddetti importi saranno pagati entro sette giorni a
mezzo mandato di pagamento, riscuotibile direttamente
presso il tesoriere dell'AMAT "Monte dei Paschi di Siena",
se accettate a saldo della rivendicazione di cui all'oggetto.

*Per i lavoratori è presente l'avv. Stefania
Dall'ora, in sostituzione dell'avv. Giovanni
Lucibello, che deve di non accettare le
proposte, insistendo nella domanda es: con
formule*

LE PS
LA COMMISS

Lucibello
Q. Lucibello
Stefania



AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

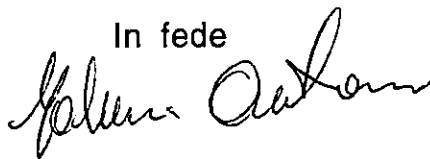
Il sottoscritto MALVANI ANTONIO, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di ARTISTA, visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li,

In fede



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1264
del	2 FEB. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

3 FEB 1986

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

originale nel
verbale
nelle cartelle
n° 107
Rocco

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 13/01/2000

M

U.P.
cartelle
personali
(note +
verbale)

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: quantificazione sgravi contributivi ex sentenza Corte di Cassazione n°6548/1998.

Le trasmetto in allegato copia conforme del verbale di mancato accordo sottoscritto dinanzi al Commissione di Conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, in data 17/09/1999, relativamente alla controversia di cui all'oggetto, nella procedura conciliativa ex art. 410 c.p.c. promossa da Caricasulo Michele+107

Distinti saluti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	438
del	13 GEN. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Cimaglia

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

TARANTO

TOTALE

PROCESSO VERBALE DI: PARZIALE CONCILIAZIONE

MANCATA



11 OTT 1999
PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
(E. V. Anderson)

L'anno 1999, il giorno 17 del mese di settembre, dinanzi
alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Taranto
così composta:

PRESIDENTE : DOTT. ROBERTO SOLITO

COMPONENTI DATORIALI: SIG. ALFONSO GIANNUZZI (ASS.
LIMARECIANIT)

COMPONENTI DEI LAVORATORI: SIG. FERNANDO LUMINO (CGIL)

E' stato esperito il tentativo di conciliazione relativo alla
controversia di lavoro promossa da Caricasulo Michele +
107, con istanza del 10/12/1998 nei confronti dell'AMAT -
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - avente per
oggetto: giudizio di quantificazione del diritto a seguito
della sentenza della Corte di Cassazione n°6548/98.

Per l'AMAT è presente il Direttore Generale e legale

rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, assistito
dall'Avv. Olimpia Cimaglia.

L'AMAT, effettuati i dovuti conteggi, dichiara di offrire, a
titolo di sgravio contributivo, previsto dall'art. 18 della
Legge n°1089/1968, ai sottoelencati dipendenti o ex
dipendenti le somme affianco di ciascun nominativo
indicate, al netto delle ritenute di legge:

Ricorrente	Sorte Capitale Netta
------------	----------------------------

Albanese Rocco	1.170.434
Angelillo Orazio	552.075
Antonucci Domenico	506.052
Armento Salvatore	1.051.533
Avitabile Rocco	969.331
Bianco Vito	887.621
Bisci Mario	945.812
Bobbio Francesco	489.265
Blasi Cosimo	958.931
Calderone Adolfo	910.574
Calella Leonardo	915.428
Calò Giuseppe	835.461
Campo Fedele	933.418
Cardetta Giuseppe	1.379.578
Caricasulo Michele	1.090.799
Carriero Francesco	782.914
Carrino Giovanni	949.641
Castellano Antonio	1.218.619
Catucci Rosario	979.418
Catucci Vincenzo	1.120.802
Cellamare Vincenzo	952.907
Chiarolla Cosimo	1.120.320
Chiarolla Giuseppe	503.013
Chiaromonte Filippo	552.610
Antonio	
Chiloiro Giovanni	924.599
Chiloiro Giuseppe	886.467

Chirulli Domenico	890.535
Corvace Giuseppe	798.523
D'Angela Cosimo	526.821
D'Angiulli Francesco	1.075.786
D'Aprile Giuseppe	481.327
Darcante Carlo	914.975
D'Ignazio Domenico	907.292
De Falco Cosimo	1.309.672
De Giorgio Paolo	556.321
De Pace Francesco	505.425
De Pace Gaetano	911.977
De Pasquale Cosimo	941.685
De Vita Lucio	1.060.452
Dimaggio Antonio	1.255.726
Di mitri Giuseppe	483.758
Di Mauro Giuseppe	1.459.591
Dragone Vittorio	1.211.163
Fanuli Luigi	842.675
Ferretti Alferdo	1.276.875
Fiore Pietro	1.039.167
Pacifico Italo	1.248.008
Fraccascia Stefano	961.870
Frusi Orazio	937.552
Gadaleta Antonio	969.285
Galli Giuseppe	490.031
Gallo Damiano	519.478
Gentile Francesco	943.109
Gentile Girolamo	531.668
Giosa Rocco	1.065.828
Granio Angelo	642.820
Guida Arnaldo	1.028.696
La Cava Francesco	486.382
La Guercia Alfredo	878.698
La Marina Gino	829.871
La Viola Nicola	937.942
Litta Giuseppe	979.438
Liuzzi Aldo	525.969
Lochi Vincenzo	513.829
Lo Parco Teodeoro	1.188.550
Maiano Filippo	853.015
Malvani Antonio	1.087.059
Massaro Pasquale	467.044
Mazzarano Michele	518.435
Mele Raffaele	960.785
Merico Luciano	1.149.907
Mongillo Giuseppe	1.028.132
Monteleone Francesco	994.369

Morrone Antonio	1.432.396
Neglia Domenico	1.120.765
Nigro Antonio	1.859.693
Nobile Sergio	699.361
Nòia Giovanni	956.445
Barnabà Pasquale(eredi)	1.100.677
Orso Cosimo	472.576
Ortone Giuseppe	1.220.416
Pacifico Antonio	559.000
Pacifico Francesco	481.575
Pagano Fedele	485.725
Pagliara Giovanni	905.372
Pavese Giulio	981.131
Peluso Angelo	843.867
Pichièri Giuseppe	1.015.484
Picuno Cosimo	1.247.373
Pinnetta Vincenzo	1.068.615
Pulpito Gregorio	837.412
Quagliarella Nicola	1.272.354
Quaranta Pietro	949.354
Raimondo Giuseppe	884.451
Ressa Cosimo	918.057
Ricci Giuseppe	759.694
Russo Michele	1.112.763
Salamino Giuseppe	1.246.734
Scialpi Cataldo	899.523
Sciarrone Salvatore	532.905
Sgura Gregorio	778.758
Spagnulo Giuseppe	464.777
Strada Gustavo	487.157
Tudisco Salvatore	1.026.236
Tucci Domenico	869.787
Tursi Vincenzo	1.192.574
Vasco Michele	1.207.453
Volpe Michele	1.161.980

oltre interessi, secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto Ministeriale del Tesoro 1° settembre 1998, n°352, a decorrere dalla data della sentenza della Corte Costituzionale n°261/1991.

I suddetti importi saranno pagati entro sette giorni a mezzo mandato di pagamento, riscuotibile direttamente

presso il tesoriere dell'AMAT "Monte dei Paschi di Siena",

se accettati a saldo delle rivendicazioni di cui all'oggetto.

In : l'avvocato è presente l'avv. Stefano Volbano, in
sostituzione dell'avv. Novellino, che debba di
non esitare le proposte ed insiste nelle richieste
così come formulate.

Per l'eventuale cancellazione la
esito negativo.

Le fss.

[Signature] *[Signature]*

LA Comunità



[Signature]

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

682

Area Legale

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arriv.	0022367
del	24 DIC, 1999
Dirigente Ammin.vo	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 23/12/1999

Al

Dirigente Amministrativo

Capo Area Personale

SEDE

catello
perle + note +
catello
uff. reh
sole note
Oggetto: transazione relativa al risarcimento del danno per mancati ri-
posi.

In data odierna, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, hanno transatto la vertenza relativa al risarcimento del danno per aver prestatato l'attività lavorativa in giornata destinata al riposo senza aver goduto dello stesso in altro giorno, in periodi vari intercorrenti dal 1992, alle condizioni di cui alla deliberazione del C.d.A. n°114 del 15/05/1997, i sigg. Albano Mario, Alfeo Roberto, Angelillo Orazio, Cafaro Vittorio, Cavallo Carlo, Chiaromonte Filippo, Convertino Gennaro, Chiti Armido, Cianciaruso Umberto, Di Pippa Francesco, Gadaleta Antonio, Galli Giuseppe, Gambardella Emilio, Lategana Domenico, Malvani Antonio, Mele Raffaele, Palmisano Oronzo, Pellicoro Giuseppe, Portulano Rodolfo, Romanelli Vincenzo, Savoia Mario, Sguario Giulio, Spagnulo Giuseppe e Strada Gustavo.

L'atto di transazione prevede che il pagamento delle somme di seguito indicate (al lordo delle ritenute di legge) affianco di ciascun nominativo, deve avvenire con le competenze del mese di gennaio 2000:

Albano Mario

£ 134.815

Area Legale

Strada Gustavo	£ 625.260
----------------	-----------

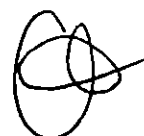
Distinti saluti

100. *Stomphia Cinnagium*,


A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Alfeo Roberto	£ 505.626
Angelillo Orazio	£ 637.841
Cafaro Vittorio	£ 527.868
Cavallo Carlo	£ 441.528
Chiaromonte Filippo	£ 945.764
Convertino Gennaro	£ 629.135
Chiti Armido	£ 43.989
Cianciaruso Umberto	£ 778.892
Di Pippa Francesco	£ 604.196
Gadaleta Antonio	£ 393.791
Galli Giuseppe	£ 344.971
Gambardella Emilio	£ 337.037
Lategana Domenico	£ 549.806
Malvani Antonio	£ 625.433
Mele Raffaele	£ 503.989
Palmisano Oronzo	£ 571.857
Pellicoro Giuseppe	£ 194.046
Portulano Rodolfo	£ 351.912
Romanelli Vincenzo	£ 189.643
Savoia Mario	£ 463.284
Sguario Giulio	£ 220.296



MALVANI ANTONIO**ANNO 1992**

Gennaio	2	77.214	154.428
Febbraio	3	77.214	231.642
Marzo	1	77.214	77.214
Aprile	3	77.214	231.642
Maggio	2	77.214	154.428
Giugno	3	77.214	231.642
Luglio	2	77.214	154.428
Agosto	2	77.214	154.428
Settembre	3	77.214	231.642
Ottobre	0	77.214	-
Novembre	0	77.214	-
Dicembre	0	77.214	-
Totale		1.621.494	486.448

ANNO 1993

Gennaio	0	77.214	-
Febbraio	0	77.214	-
Marzo	0	77.214	-
Aprile	0	77.214	-
Maggio	0	77.214	-
Giugno	0	77.214	-
Luglio	0	77.214	-
Agosto	3	77.214	231.642
Settembre	0	77.214	-
Ottobre	1	77.214	77.214
Novembre	0	77.214	-
Dicembre	0	77.214	-
Totale		308.856	92.657

ANNO 1994

Gennaio	0	77.214	-
Febbraio	0	77.214	-
Marzo	0	77.214	-
Aprile	0	77.214	-
Maggio	0	77.214	-
Giugno	0	77.214	-
Luglio	0	77.214	-
Agosto	0	77.214	-
Settembre	2	77.214	154.428
Ottobre	0	77.214	-
Novembre	0	77.214	-
Dicembre	0	77.214	-
Totale		154.428	46.328

ANNO 1995

Gennaio	0	77.214	-
Febbraio	0	77.214	-
Marzo	0	77.214	-
Aprile	0	77.214	-
Maggio	0	77.214	-
Giugno	0	77.214	-
Luglio	0	77.214	-
Agosto	0	77.214	-
Settembre	0	77.214	-
Ottobre	0	77.214	-
Novembre	0	77.214	-
Dicembre	0	77.214	-
Totale		-	-

ANNO 1996

Gennaio	0	77.214	-
Febbraio	0	77.214	-
Marzo	0	77.214	-
Aprile	0	77.214	-
Maggio	0	77.214	-
Giugno	0	77.214	-
Luglio	0	77.214	-
Agosto	0	77.214	-
Settembre	0	77.214	-
Ottobre	0	77.214	-
Novembre	0	77.214	-
Dicembre	0	77.214	-
Totale		-	-

TOTALE COMPLESSIVO 1992/1996 625.433

Over



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Prot. n° : Dir/.....2205/99

Taranto, li 21/10/1999

Al dipendente
Malvani Antonio

S E D E

e p.c. Egr. Avv.
Giovanni Lella
Corso Italia, n° 114
74100 TARANTO

Oggetto: Vertenza sgravi contributivi. Liquidazione somme

Si comunica che, con deliberazione n° 152 del 1° ottobre 1999, il Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda ha autorizzato l'erogazione della somma a Lei dovuta a titolo di quota sgravi contributivi, ex art. 18 della L. n° 1089/1968, in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n° 6548 del 05/06/1997.

Pertanto, con le competenze del mese di ottobre 1999, per il titolo de quo Le sarà erogato l'importo complessivo di £ 1.624.399 , di cui £ 1.087.059 a titolo di sorte capitale netta e £ 537.340 a titolo di interessi netti, calcolati secondo le modalità ed i criteri di cui al Decreto del Ministero del Tesoro del 1° settembre 1998, n° 352, a decorrere dalla data della sentenza della Corte Costituzionale n° 261/1991.

Detta somma è ricavata dall'importo lordo di £ 1.483.229 , quale sorte capitale lorda, sommata a £ 733.169, quale importo degli interessi sul capitale netto, decurtata delle ritenute di legge.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lufibello)

682

AVV. GIOVANNI LELLA
CORSO ITALIA, 114 TEL. 0834/221177
74100 TARANTO
Cas. Post. 2007 TA 10

A. M. A. T. - TARANTO	
Pro. Arvo n°	21816
del	6 OTT. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

TRIBUNALE DI TARANTO - Giudice Unico del Lavoro

Ricorso per riassunzione.

Giudice, dott. Magazzino. Processo n. 30598/98 R.G. . Sospensione
11/6/99.

MALVANI ANTONIO, residente in Taranto, ivi elettivamente
domiciliato in C.so Italia n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che
lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

espone.

Ha promosso giudizio contro l'AMAT per ottenere la restituzione
dell'1,50% dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18 della legge
n.1089/68.

All'udienza del 11/6/99, il dott. Magazzino, cui la causa è stata assegnata,
ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art.412 bis c.p.c.

In data 11-14/6/99, con raccomandata A.R., ha promosso il tentativo di
conciliazione.

Volendo riassumere il processo,

chiede

che venga fissata la nuova udienza di discussione.

Allega richiesta di conciliazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Taranto li 22/7/99.

avv. Giovanni Lella

N. Cron. _____ Mod. A
CONTR. VERS. A LAVORO
L. 5.920
Taranto, il _____
L'UFFICIALE SUDICARIO

21 OTT. 1999

Vs Depositato in Cancelleria
Taranto, - 7 OTT. 1999
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)



12/11/11
Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno _____
ore _____ ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'usciere, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li _____

Inte
Il Pretore

Il Cancelliere





IL GIUDICE,

letto il ricorso, fissa l'udienza di discussione per il giorno 9 OTT. 1999

ore 9 col seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte convenuta, a cura del ricorrente, entro 10 giorni da oggi.

Taranto li. 8/10/99

Il Giudice

Il Cancelliere

V2 Depositato in Cancelleria

- 8 OTT. 1999

Taranto,

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 19 OTT. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Cosimo MAURO)



CORTE DI APPELLO DI LECCE

EDISTACCATO

A. ... parte contraria ...
... al suindicato unitario.

ho in ... presente al Sig. _____

ARIAT - Leoni neppure uniti -

abitante in Taranto-Via E. Bellotti n. 697

mediante consegna di copia conforme all'originale

mani. menù dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione etc.

26 OTT 1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO

Spett/le

A. M. A. T.

Via C. Battisti, 657

74100 Taranto

Oggetto: Vertenza sgravi contributivi.

Io sottoscritto, MALVANI ANTONIO,
accetto, la somma versatami per la restituzione dello 1,50%, a
titolo di acconto. Resta salvo, comunque, ogni ulteriore diritto
derivente dalla sentenza della Corte di Cassazione.

Distinti saluti

F.to

Malvani Antonio

Per ricevuta A.M.A/T.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	20477
08 NOV. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>[Signature]</i>	

6'852'835

30598/95

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO-SEZIONE LAVORO.

Ricorso ex art.414 c.p.c. .

Il sig. MALVANI ANTONIO elettivamente domiciliato in Taranto, C.so Italia n.114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura a margine,

Taranto, li

20 GEN. 1999

premesso

1) in data 12/2/86, con ricorso al Pretore di Taranto, chiedeva dichiararsi il suo diritto a vedersi restituire dall'AMAT l'1,50% dello sgravio contributivo previsto dall'art.28 della legge 25/10/1968, n.1089;

Avv. Giovanni Lella
Vi delego a rappresentarmi
difendermi nel presente giudizio
nella fase esecutiva con
giudizio di opposto e di
le opposizioni, con facoltà
sottoscrivere l'atto di
e cancellare, con
rato. AutorizzandoVI, altresì,
rilasciare in mio nome
liberatoria. Eleggo domicilio
presso il vostro studio.

2) il ricorso giudiziale era stato preceduto da ricorso amministrativo inoltrato in data 26/4/85;

3) con sentenza n.6548 del 5/6/97, pubblicata il giorno 3/7/98, la Corte di Cassazione accoglieva in via definitiva la domanda nei limiti del periodo prescrizione di cui all'art.2948 c.c. ;

Giovanni Lella
e' autentico
Giovanni Lella

4) il ricorrente, pertanto, è creditore dell'AMAT, per il menzionato titolo, della somma di L. A. 282.719 come meglio specificato nei conteggi analitici che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto, facendone parte integrante.

depositata in Cancelleria

20 NOV. 1999

CANCELLIERE

Tanto premesso,

chiede

che il sig. Pretore voglia condannare l'AMAT, in per

sona del legale rappresentante pro-tempore, corrente
in Taranto, via C. Battisti n. 657, al pagamento, in fa-
vore del ricorrente, della sovraspecificata somma di
L. 4.89. 419 comprensiva degli interessi di leg-
le e del danno da svalutazione monetaria dalla da-
ta di maturazione dei diritti e sino alla domanda,
oltre interessi e svalutazione successivi.

Voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese
e competenze di giudizio con distrazione in favore
del sottoscritto procuratore, anticipatario;
sentenza munita di clausola.

Esibisce: copia modelli 101 relativi agli anni dal
1980 al 1986, copia sentenza del Pretore di Taranto
n. 722/86 e Cassazione n. 6548/98, ricorso amministra-
tivo.

In caso di contestazione chiede disporsi consulenza
contabile onde quantificare l'esatto ammontare del-
le somme dovute.

Taranto li 10/11/98

avv. Giovanni Della

Malvasi Antonio

anno 80

compensi 10.196.503 + 1,50 %
interessi
valutazione indici 3,2806

= 152.947
123.537
348.810

anno 81

compensi 20.952.029 + 1,50 %
interessi
valutazione indici 2,8044

= 314.280
361.422
568.029

- anno 82

compensi 23.476.636 + 1,50 %
interessi
valutazione indici 2,3963

= 352.149
387.364
491.405

- anno 83

compensi 22.927.164 + 1,50 %
interessi
valutazione indici 2,1356

= 343.907
361.102
390.540

- anno 84

compensi 27.002.452 + 1,50 %
interessi
valutazione indici 1,9671

= 405.041
405.041
391.415

- anno 85

compensi 30.933.440 + 1,50 %
interessi
valutazione indici 1,8244

= 464.006
440.805
382.526

- anno 86

compensi 2.816.205 + 1,50 %
interessi
valutazione indici 1,7279

= 42.243
32.018
30.448

Totale contributi

2.074.573

Totale interessi

2.174.289

Totale valutazione

2.004.573

Totale compensi

4.282.419

Il Pretore

Letto il ricorso che precede e ritenuta la propria
competenza, fissa l'udienza di discussione per il

giorno 11/6/98 ore 9 col segui-
to ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decre-
to sia notificata allà convenuta, a cura di parte ri-
corrente, entro 10 giorni da oggi.

Taranto li 2/12/98

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 5 GEN 1999



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACATA DI TARANTO - UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza di _____ atti, io sottoscritto

scritto Assistente addetto al suddetto ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. _____

AMAT legale rappresentante

abitante in Taranto-Via E. Belloni n. 648

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

25 GEN 1999

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	46
25 GEN 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

VITO TAMPIERANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO



Taranto, lì 12/ottobre/1999

Corrispondenza interna prot. n. AP/783

Oggetto: Mancati riposi. Risarcimento danni

Cartella personale

Al dipendente
Malvani Antonio
E p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
Capo area Legale
SEDE



Si riscontra la nota del 08/10/1999, prot.11293, con cui Lei ha chiesto di transigere la vertenza relativa al risarcimento del danno per i mancati riposi a decorrere dal 1992 in poi, per comunicarle che la transazione potrà essere sottoscritta alle condizioni di cui all'Accordo Aziendale del 12/05/1997, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n°114 del 15/05/1997.

In applicazione dell'Accordo citato, questa Azienda è disposta a riconoscere a Suo favore un risarcimento danni pari al 30% di ogni singola giornata lavorativa, al lordo delle ritenute di legge, senza interessi e rivalutazione.

La somma da risarcire sarà quantificata utilizzando come base di calcolo la retribuzione giornaliera del mese di gennaio 1991.

Nel caso in cui Lei intenda accettare le predette condizioni, è invitato a prendere contatti con l'Area legale per gli adempimenti conseguenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

*Accetto le condizioni
involte nella lettera
15-10-1999*

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Personale

Taranto, li 12/ottobre/1999

Corrispondenza interna prot. n. AP/783

Oggetto: Mancati riposi. Risarcimento danni

Al dipendente
Malvani Antonio
E p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
Capo area Legale
SEDE



Si riscontra la nota del 08/10/1999, prot.11293, con cui Lei ha chiesto di transigere la vertenza relativa al risarcimento del danno per i mancati riposi a decorrere dal 1992 in poi, per comunicarle che la transazione potrà essere sottoscritta alle condizioni di cui all'Accordo Aziendale del 12/05/1997, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n°114 del 15/05/1997.

In applicazione dell'Accordo citato, questa Azienda è disposta a riconoscere a Suo favore un risarcimento danni pari al 30% di ogni singola giornata lavorativa, al lordo delle ritenute di legge, senza interessi e rivalutazione.

La somma da risarcire sarà quantificata utilizzando come base di calcolo la retribuzione giornaliera del mese di gennaio 1991.

Nel caso in cui Lei intenda accettare le predette condizioni, è invitato a prendere contatti con l'Area legale per gli adempimenti conseguenti.

Distinti saluti

082

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



artello ple
Dot. Mui + per
riscontro

Spett./le
Direzione
Sede

11

M

Oggetto: Ricorso ai sensi art. 10 R D L 8/1/1931, n. 148, e successive modifiche.

Il sottoscritto MALVANI ANTONCO

nato a GINOSA il 11-12-1943 residente
in TARANTO Via SPADARO n. 10,
matr. _____ qualifica ARTISTA

P R E M E S S O

che abitualmente non ha goduto dei riposi settimanali a causa della illecita pretesa dell'Azienda

C H I E D E

che gli venga riconosciuto il danno subito per non aver usufruito di tali riposi nei limiti della prescrizione decennale. A FAR DATA 1999

Tale danno deve essere quantificato quanto meno nella misura di 1/26 della normale retribuzione mensile oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi al soddisfo.

F A P R E S E N T E

che, in mancanza di accoglimento della presente domanda, si vedrà costretto ad adire le vie legali.

Il ricorrente

LI, _____

Malvani Antonco

Per ricevuta A. M. A. T.

08 OTT. 1999

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° <u>11293</u>	
del 08 OTT. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

[Signature]

RACCOMANDATA A.R.

afelle felle



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986
TARANTO

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7438
del	16 LUG. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e i numeri di protocollo.

Prot. 20684

li, _____

- 8 LUG. 1999

OGGETTO
CONVOCAZIONE

Alla DITTA AMAT

VIA C. BATTISTI, 657 - TARANTO

Al Lavoratore MALVANI ANTONIO + 2

C/O AVV. G. LELLA

per il giorno 29/07/99

per le ore 08,30 col seguito

Alle Associazioni Sindacali:

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da MALVANI ANTONIO, LAGUERCIA ALFREDO, NOBILE SERGIO.

su richiesta AVV. G. LELLA

ed avente per oggetto: PAGAMENTO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLA LEGGE 109/68.

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per iscritto, anche al rappresentante le Associazioni in indirizzo.

IL DIRETTORE
(DOTT. E/V. ANDRISANI)

Spett/le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

U.E.

Il sottoscritto HALVANI ANTONIO dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di ARTISTA
con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
ferie della spettanza dell'anno 1998, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 1999.

Taranto li, 29-9-1998

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2836
29 SET. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	
☐	

Il dipendente

Halvani Antonio



Prot n° AP/1908

Taranto, li 21/12/1998

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. MALVANI Antonio nato a Ginosia il 11/12/1943, é stato assunto alle dipendenze dell'AMAT in data 30/07/1973, con la qualifica di Autista di Linea reparto Movimento.

Da un attento esame della cartella del dipendente risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 01/01/1978 Conducente di Linea livello 7°

dal 01/01/1989 Conducente di Linea livello 6°

dal 01/01/1991 a tutt'oggi Agente di Movimento livello 5°

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

SPETT.le

A.M.A.T.

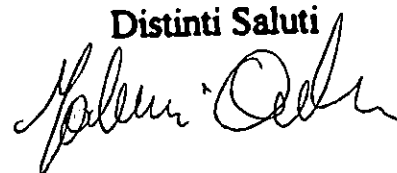
Ufficio Personale

Oggetto: CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto MALVANI ANTONIO chiede il curriculum professionale
con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte per richiesta

Ex art. 13 c. 7 e 8 L.N. 257/92 modificata dalla L.N. 271/93

Distinti Saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. De...', written in a cursive style.

AMAT.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

Taranto, li 24/11/1998

Corrispondenza interna prot. n° AP/1066

Oggetto: Controversia incidenza indennità di contingenza sugli scatti d'anzianità. Recupero somme

Al dipendente
Antonio Malvani
SEDE

Con sentenza n° 1651 del 1995, il Tribunale di Taranto ha rigettato l'appello da Lei promosso relativamente alla controversia in oggetto, condannando in solido tutti gli appellanti al pagamento, in favore dell'AMAT, di complessive £ 1'330'000 a titolo di spese legali.

Pertanto, in esecuzione della suddetta sentenza, per la causale de qua questa Azienda recupererà a rate dalle sue competenze mensili la somma globale di £ 443.333, già a decorrere dal mese di novembre 1998, ivi compresa la tredicesima mensilità.

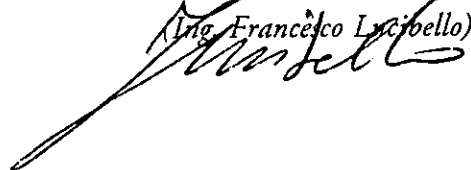
La suddetta trattenuta mensile sarà pari a £ 100'000 e sarà effettuata fino a totale saldo di quanto dovuto.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 25/09/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Nota: Turi = conteggi

uff. generale = cartelle per le diff. (note + sentenze)

uff. Relatori (solo note)

l'eventuale con le competenze in ottobre su conteggi nella Nota. Sse

Oggetto: Tagliente Giuseppe, Petraroli Pasquale, Tommaselli Antonio, Generali Aldo, Strada Gustavo, Piepoli Leonardo, Albano Michele, Malvani Antonio e Chiloiro Giovanni + 3 (Latanza Umberto, Campo Fedele e Savoia Mario) c/ AMAT: mancati riposi.

Le trasmetto in allegato, per gli adempimenti consequenziali, giusta deliberazione del C.d.A. n°13/1998, copia delle sentenze emesse dal Dr. Vozza nelle controversie di cui all'oggetto.

Distinti saluti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9423
25 SET 1998	
Direzione Ammin. vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia

1997

N. 6120 SENT.

N. 1958/95 R. G.

N. 19992 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del lavoro, Dott. VITO VOZZA, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N. 18958-95 Reg. Gen. avente ad oggetto "risarcimento danno da mancati riposi settimanali"

TRA

HALVANI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. G. LELLA

- attore -

E

A.M.A.T., rappresentata e difesa dall'avv. D. CIMAGLIA

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT; che nel periodo 1983-1992 l'Azienda gli aveva richiesto di lavorare in un giorno destinato al riposo settimanale, senza poi ottenere il godimento del riposo compensativo; che per il giorno destinato al riposo la retribuzione era stata solo quella giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo dal vigente CCNL; che tale normativa collettiva non stabiliva alcun tipo di risarcimento per il danno alla propria integrità psico-fisica rivveniente dal mancato riposo periodico, legalmente imposto dopo sei giorni di prestazione; che il modo di operare voluto dall'Azienda, conseguente ad una irrazionale e carente organizzazione del lavoro, costituiva il fatto illecito, determinatore del danno denunciato;

conveniva in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, perchè fosse condannata al pagamento della somma, quantificata in base agli allegati conteggi e nei limiti della prescrizione decennale, dovuta in forza del titolo anzidetto.

L'AMAT, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, spiegando articolate deduzioni, non senza eccepire la prescrizione quinquennale.

La causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

I termini di fatto sono pacifici.

Il ricorrente, quale agente conducente di linea, ha spesso lavorato, nel periodo 1983-1992, per sette giorni consecutivi. Ha cioè prestato la propria opera nel settimo giorno, destinato al riposo settimanale. Non gli è stato, però, concesso il recupero del riposo stesso.

In definitiva, è venuto a determinarsi in questi casi, per un rilevante periodo temporale, la definitiva soppressione del riposo settimanale. E, tanto, quantunque sia stabilito per legge, che dopo sei giorni di lavoro, il prestatore debba fruire di un settimo giorno di riposo; salve talune deroghe, quanto alla rigorosa sequenza del riposo stesso, ma sempre nei limiti della suddetta proporzione.

Per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, l'Azienda ha corrisposto il trattamento economico, dato dalla retribuzione giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL 23/7/1976 e successivo.

Tanto premesso in fatto, va ora preso contezza della prospettazione attorea.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno - quantificabile secondo il criterio di una giornata di retribuzione per ogni giorno di riposo non goduto - e visto come usura psico-fisica, subito per aver lavorato nel settimo giorno, senza recupero del riposo.

Il medesimo, denunciando tale condotta come violatrice del precetto di cui all'art.36 della Costituzione, ha mosso dal presupposto che la normativa collettiva non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento del danno anzidetto. Precisando, poi, che le citate previsioni, di cui agli artt. 16 e 17 CCNL, riguardano, appunto, la più ricorrente fattispecie, individuabile nel lavoro prestato nel settimo giorno, ma successivamente recuperato merco il riposo compensativo.

Tale rivendicazione, infine, basata sulla regola della commisurazione della retribuzione giornaliera rapportata ad un trentesimo della durata mensile, è stata contenuta nel limite della prescrizione decennale, motivando un così esteso ambito, rispetto alla normale prescrizione quinquennale cui sono soggette le pretese retributive, con la natura risarcitoria dell'indennità richiesta.

L'Azienda convenuta, dal suo canto, è della tesi per cui le su menzionate norme contrattuali - artt.16 e 17 - disciplinano, al contrario, proprio la fattispecie del lavoro prestato nel settimo giorno, senza recupero del riposo; talchè, una volta assunta consapevolezza che sono state le parti contraenti collettive a determinare, attraverso la corresponsione del trattamento economico ivi previsto, la misura del compenso destinato a superare la penosità del lavoro, la richiesta attore si appalesa ultronea e, pertanto, infondata.

La tesi da seguire è quella del ricorrente.

Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt. 16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).

Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art. 16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene, più precisamente, solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art. 17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara, in termini di trattamento economico, il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesima, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

Si è detto poco sopra che i criteri adottati, onde pervenire a questa conclusione, sono stati quello del dato letterale e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole.

Ebbene, che i risultati acquisiti siano validi, lo si può dedurre, anche, da un'altra riflessione, molto significativa.

Si vuole cioè dire che giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c., e con la legge 22/2/1934 n. 370, art. 27, in termini di cadenza di riposo settimanale.

Tanto più che già da tempo - basta por mente alla sentenza n. 146/71 - la S.C. aveva decisamente statuito, come assolutamente inderogabile, la regola della fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro; talchè è arduo pensare che, in sede di contrattazione

collettiva, le parti avrebbero potuto, tanto disinvoltamente, disciplinare l'ipotesi in esame, senza dubbio illecita.

Una volta ragionevolmente pervenuti a tale conclusione, deve allora dirsi che il ricorrente ha ragione.

Egli infatti, ha diritto alla chiesta attribuzione patrimoniale, collegata al danno - emergente come usura psico-fisica - determinato dalla perdita del riposo, e conseguente ad una chiara inadempienza del datore di lavoro.

Tale titolo di danno, poi, è oggetto di presunzione assoluta, come ormai pacificamente acquisito (v. Cass. 27/4/1992 n. 5015).

Riguardo a tale punto, in definitiva, non vale attardarsi in una analitica disamina, ove si rifletta che la S.c., con più pronunce, anche recenti, ha ormai risolto il problema.

La sentenza 6327/96, infatti, ha così affermato: " La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma cod.civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost.e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) con la perdita definitiva del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonchè di sue eventuali clausole che - a differenza

di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata- disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 7677/96.

Rimane da quantificare il danno.

Va preso atto dei suggerimenti contenuti nelle su richiamate sentenze.

Ma va nel contempo preso atto che nessuno degli stessi è utilizzabile, perchè non rinvenibile in concreto; tranne quello poggiato su una valutazione equitativa. Invero, la contrattazione collettiva del settore non contiene alcuna clausola negoziale di determinazione dell'indennizzo in argomento. Il richiamato criterio equitativo, poi, esclude che possa determinarsi il danno, in ragione dell'importo di una retribuzione giornaliera. Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, nel caso di specie si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno - e corretto - rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendalimente anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, in fatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo, prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive sul giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera,, sostanzialmente rapportata, come parametro, alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario. E allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. -) e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, - in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga -, si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire **7.061.044**

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.).

A carico della convenuta soccombente, infine, va posto il pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo e dstratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Sentenza esecutiva.

P.Q.M

Il Pretore

così provvede;

1) condannal'A.M.A.T. a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali fruiti in numero inferiore ai 52 annuali e non recuperati nel periodo dal **1988** al **1993** nella misura del 30% della retribuzione giornaliera, **oltre** **7.061.044**

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata; 2) condanna,

altresi, l'AMAT alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive lire 850.000=

di cui lire 400.000= per onorari difensivi, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore

dell'avv. *G. LELLA*, anticipatario.

Taranto *8 - l. pt*
[Signature]

Il Pretore

V. Vaga

Depositata in Cancelleria

IL - 2 670.1900

IL CANCELLIERE



Taranto, lì 20/10/1998

Prot. n.: Dir. 2448/98

Egr. Avv. Giovanni Lella
Via Medaglie D'Oro n°80
74100 Taranto

OGGETTO: giudizio Malvani Antonio c/ AMAT, mancati riposi

A seguito del deposito della sentenza n°12958/95 R.S., emessa dal Pretore dott. Vito Vozza nel giudizio di cui all'oggetto, quest'Azienda ha provveduto ad effettuare i conteggi al fine di procedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Sta di fatto che dai conteggi allegati al ricorso si evidenzia un errore di calcolo in merito alla determinazione della sorte capitale liquidata dal giudice: infatti nella sentenza è stato liquidato l'importo di £ 23.539.816, mentre doveva essere liquidato l'importo di £ 22.238.823.

L'AMAT, quindi, dovrebbe proporre appello avverso la sentenza citata.

Al fine di evitare ulteriore contenzioso, si chiede se sia possibile definire amministrativamente la questione con l'espresso riconoscimento da parte del Malvani che la sorte capitale doveva essere quantificata in £ 22.238.823 e non in £ 23.539.816, e conseguentemente, l'autorizzazione a compensare le somme percepite in eccedenza con quelle che l'Azienda andrà a liquidare a titolo di interessi e rivalutazione.

In tale ipotesi l'Azienda potrà procedere, nel più breve tempo possibile, ad erogare gli importi ancora dovuti.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Francesco Lucibello

Avv. GIOVANNI LELLA

Patrocinante in Cassazione

VIA MEDAGLIE D'ORO, 89 TEL. (099) 324677

74100 TARANTO

Avv. GIOVANNI LELLA
CORSO ITALIA, 114 Tel. 099/7324677
74100 TARANTO
Cas. Post. 2307 TA 10

Taranto 27/10/98

Spett.le

A. M. A. T.

Via C. Battisti n. 657

74100 Taranto

Vs. prot. n. 2448, 2449, 2450, 2451 anno 98.

Malvani Antonio, Latanza Umberto, Campo Fedele e Savoia Mario.

Rispettivi ricorsi gerarchici: 5/12, 17/12, 10/12, 17/12 anno 91.

In relazione alle Vostre richieste, posso confermarVi, con
siderati i ricorsi gerarchici e la conseguente prescrizione, qua
si totale, dell'anno 81, che, per il primo, la somma dovuta é pari al
30% di L. 22.238.823; per il secondo, al 30% di L. 3.867.105; per il
terzo, al 30% di L. 7.573.193; per il quarto, al 30% di L. 16.785.035.

Distinti saluti.

avv. Giovanni Lella

*Cartella
personale*

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 16857	
29 OTT. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☐	
☐	

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

A. M. A. T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 11564

del 10 NOV. 1998

Dirigente Ammin.vo

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Taranto, 10/11/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Corrispondenza interna prot. n°

*contelle per
dato per
conteff. M*

Oggetto: Latanza Umberto, Campo Fedele, Savoia Mario, Malvani Antonio; mancati riposi

A seguito del deposito delle sentenze n° 4119/97 (Latanza Umberto, Campo Fedele e Savoia Mario) e n°4120/97 (Malvani Antonio), l'Azienda ha verificato l'esistenza di errori di calcolo effettuati dal Magistrato in merito alla determinazione della sorte capitale.

Di tanto ha informato l'Avv. Giovanni Lella, legale dei ricorrenti, chiedendo la disponibilità di questi ultimi a procedere, in via amministrativa, alla rettifica degli importi, secondo una diversa quantificazione.

Dalla lettura delle note inviate all'Avv. Lella si evince che l'errore riguarderebbe le somme dovute per l'anno 1981 (in quanto prescritto), nonché quelle relative all'anno 1982 (in quanto la sentenza condanna l'Azienda al risarcimento del danno relativamente al periodo 1983/1992), per quanto attiene i primi tre ricorrenti, mentre, per il Malvani, unicamente le somme dovute per l'anno 1981, per intervenuta prescrizione.

L'Avv. Giovanni Lella ha riscontrato le note dell'Azienda, riconoscendo che, in considerazione della data di deposito dei ricorsi

gerarchici, si è verificata la prescrizione relativamente alle richieste risarcitorie inerenti l'anno 1981.

Pertanto, le somme da versare ai ricorrenti devono essere quantificate, secondo quanto deciso dal Magistrato, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera per ciascun giorno di riposo non recuperato e documentato successivamente al 1981.

Per quanto attiene il Malvani, quindi, il 30% deve essere calcolato sull'importo di £ 22.238.823, così come rilevato dall'Azienda e confermato dal legale di controparte e, conseguentemente, si potrà procedere alla compensazione delle somme erogate in precedenza a titolo di sorte capitale con quelle erogande a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto attiene, invece, le somme relative all'anno 1982 si deve osservare che, in considerazione dell'elevato numero di sentenze emesse nella materia de qua, evidentemente il Pretore è incorso in un mero errore materiale circa l'indicazione degli anni relativi al diritto al risarcimento del danno richiesto dai ricorrenti Latanza Umberto, Campo Fedele e Savoia Mario.

Vi è da dire, infatti, che Latanza e Campo hanno richiesto (e documentato) il risarcimento del danno per i riposi non recuperati durante gli anni 1981/1991, mentre Savoia per gli anni 1981/1990 (l'anno 1991, pur aparendo nel prospetto dei conteggi, non viene, invece, richiesto nel conteggio totale).

A questo punto l'Azienda dovrebbe proporre appello avverso la sentenza n°4119/1997, in quanto la stessa indica quale periodo utile per il risarcimento dei danni gli anni 1983/1992, mentre la somma liquidata è pari al 30% delle retribuzioni giornaliere relativamente agli

anni 1981/1991 per il Latanza ed il Campo e relativamente agli anni 1981/1990 per il Savoia.

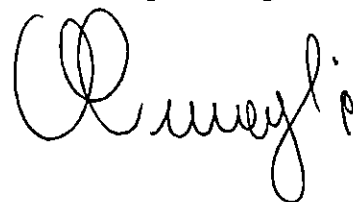
E' di tutta evidenza che, considerata la prescrizione decennale applicabile alla fattispecie in questione, nonché i ricorsi gerarchici versati in atti, il Giudice di Appello non potrebbe che correggere unicamente gli anni di riferimento, fermo restando la prescrizione delle somme richieste per l'anno 1981 (prescrizione, ad ogni buon conto, riconosciuta da controparte).

Alla luce di quanto innanzi esposto, ritengo opportuno, che si definisca amministrativamente la questione con la presa d'atto dell'errore materiale in cui é incorso il Magistrato e si provveda, quindi, a pagare in favore dei ricorrenti Latanza, Campo e Savoia le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale ridotta a seguito del riconoscimento effettuato dall'Avv. Lella in merito alla prescrizione delle somme relative all'anno 1981, provvedendo, in tale sede, alla compensazione delle somme erogate in eccedenza a titolo di sorte capitale.

Per maggiore chiarezza, la somma dovuta per sorte capitale al Latanza è pari al 30% di £ 3.867.105; al Campo al 30% di £ 7.573.193; al Savoia al 30% di £ 16.785.035.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



AVV. GIOVANNI TELLA

Via Medaglie d'Oro, 80 - Tel. (083) 324677

74100 TARANTO

PREFETTURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

III.mo Sig. PREFETTORE - Giudice del Lavoro.

Allegato Autentico elettronicamente doppiato

in Taranto, via Medaglie d'Oro n. 80, presso lo studio

dell'avv. Giovanni Tella che lo rappresenta e difende.

Giusta procura e margine,

espone

Fatto

1) e dipendente dell'Azienda Municipalizzata Trasporti

Taranto (AMAT) dal 30/11/13 con la qualifica e le avv. Giovanni Tella

mansioni riportate negli allegati prospettati pag.;

2) e stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavoro

re il giorno destinato al riposo settimanale;

3) per tale prestazione: a) non ha goduto di riposo co-

pensativo; b) ha percepito la retribuzione per le ore

lavorate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

4) in sostanza si e visto sopprimere i riposi settimanali

nati nella misura rilevante dai conteggi, dai prospet

ti paga, dai fogli di presenza giornaliera tenuti dal

l'azienda, dei quali, in caso di contestazione, chiede

l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di tra-

sporto la materia era regolata dagli artt. 16, 21, 26,

31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923, n. 2328.

12958/

28 GEN. 1993

N. 10444/95 di Prot.

UFFICIO GIUDIZIARIO

25 SET. 1995

Mod. A

CONTOVERSA

V. Depositata in Canc. Tar. 14 SET. 1995 II CANCELLERIA

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.150 del 15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme.

Attualmente la materia è regolata dalla L.n.370 del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 4/2/82), dall'art.2109 c.c., dalla legge n.138 del 14/2/58 limitatamente ai trasporti extraurbani e dall'art.36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente al riposo settimanale.

L'art.27 della legge n.370 del 1934 dichiara illecito il comportamento del datore di lavoro che non concede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Da tale illecito e dalla considerazione che tutta la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, discende che il mancato riposo gli produce un danno.

Tale danno non può che essere rapportato, quanto meno, alla retribuzione di una giornata lavorativa, posto che il diritto al riposo valga almeno quanto il diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente, dall'inizio del rapporto, ha lavorato

nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di lire

23.539.816 come meglio specificato nei con-

teggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'AMAT, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, corrente in

Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore del ri

corrente, della sovraspecificata somma di L. 23.539.816

oltre al danno da svalutazione monetaria e agli inte

ressi sulle somme rivalutate;

voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese

e competenze di lite con distrazione in favore del

sottoscritto procuratore, anticipatario;

munire la sentenza di clausola provvisoria.

Produce: prospetti paga e conteggi.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT

l'esibizione dei libri contabili, paga, matricola e

prospetti giornalieri delle presenze. Ammettersi, se del

caso, consulenza contabile.

Taranto li 13/9/95.

avv. Giovanni Lella

ven. 24033

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 28.3.86

ore 10 ordinando alle parti di comparire ~~per-~~
~~sonalmente~~. Dispone che il ricorso e il ~~presente~~
~~decreto~~ siano notificati al convenuto, a cura ~~del~~
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 18.3.85

Il Cancelliere

Il Pretore

IL PRETORE

(dr. Marcello Fischetti)

ANNO 1981 MALVANI ANTONIO

UNITARIO

17/11

MESE	M	FEBBRAIO	RIPOSO	NON	GODUTO	4	28,085 =	112,340
"	"	MARZO	"	"	"	4	28,085 =	112,340
"	"	APRILE	"	"	"	5	28,085 =	140,425
"	"	MAGGIO	"	"	"	4	29,200 =	116,800
"	"	GIUGNO	"	"	"	4	29,200 =	116,800
"	"	LUGLIO	"	"	"	4	29,200 =	116,800
"	"	AGOSTO	"	"	"	5	30,551 =	152,755
"	"	SETTEMBRE	"	"	"	5	30,551 =	152,755
"	"	OTTOBRE	"	"	"	2	30,551 =	61,102
"	"	NOVEMBRE	"	"	"	4	31,268 =	125,072
MESE	M	DICEMBRE	"	"	"	3	31,268 =	93,804

TOT. 2 / 1,300,998

ANNO 1982/1

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GODUTO	4	31,321 =	125,234
"	"	FEBBRAIO	"	"	"	4	32,037 =	128,148
"	"	MARZO	"	"	"	3	33,037 =	99,111
"	"	APRILE	"	"	"	4	32,037 =	128,148
"	"	MAGGIO	"	"	"	3	33,993 =	98,979
"	"	GIUGNO	"	"	"	4	32,993 =	131,972
MESE	M	LUGLIO	"	"	"	4	36,103 =	144,412

TOT. \$ 1,559.921

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON CONDOTO

707.2 537,343

UNITARIO						141
MESE M	LUGLIO	RIPOSO	NON	GRADITO	4	147,108 = £ 188,432
"	"	AGOSTO	"	"	5	50,337 = £ 251,685
"	"	SETTEMBRE	"	"	2	50,337 = £ 100,674
"	"	OTTOBRE	"	"	4	50,337 = £ 201,348
"	"	NOVEMBRE	"	"	3	50,564 = £ 151,692
MESE M	DICEMBRE	"	"	"	5	50,564 = £ 252,820
TOT.						1.979.643

ANNO 1986

ANNO 1986						UNITARIO	
MESE M GENNAIO RIPOSO NON GRADITO						3	50,564 = £ 151,692
u	u	FEBBRAIO	u	u	u	5	50,564 = £ 252,820
u	u	MARZO	u	u	u	3	50,564 = £ 151,692
u	u	APRILE	u	u	u	5	50,564 = £ 252,820
u	u	MAGGIO	u	u	u	5	51,233 = £ 256,165
u	u	GIUGNO	u	u	u	4	51,233 = £ 204,932
u	u	LUGLIO	u	u	u	4	52,831 = £ 207,324
u	u	AGOSTO	u	u	u	5	52,831 = £ 264,155
u	u	SETTEMBRE	u	u	u	4	52,831 = £ 207,324
u	u	OTTOBRE	u	u	u	4	52,831 = £ 207,324
u	u	NOVEMBRE	u	u	u	4	53,571 = £ 214,284
MESE M DICEMBRE						u	53,571 = £ 214,284
TOT.							2.584.816

ANNO 1987

UNITARIO

MESE	GENNAIO	RIPOSO	NON	GOBUTO	3	53,562 =	160,686
"	FEBBRAIO	"	"	"	3	53,562 =	160,686
"	MARZO	"	"	"	5	53,562 =	267,810
"	APRILE	"	"	"	3	54,762 =	164,286
"	MAGGIO	"	"	"	4	55,450 =	221,800
"	GIUGNO	"	"	"	4	55,450 =	221,800
"	LUGLIO	"	"	"	5	55,470 =	277,350
"	AGOSTO	"	"	"	3	56,486 =	169,458
"	SETTEMBRE	"	"	"	5	56,486 =	282,430
"	OTTOBRE	"	"	"	4	56,486 =	225,944
"	NOVEMBRE	"	"	"	5	57,183 =	285,915
MESE	DICEMBRE	"	"	"	4	57,183 =	228,732

TOT. 3.666.897

ANNO 1988

MESE	GENNAIO	RIPOSO	NON	GOBUTO	5	58,616 =	293,080
"	FEBBRAIO	"	"	"	5	58,616 =	293,080
"	MARZO	"	"	"	4	58,616 =	234,464
"	APRILE	"	"	"	3	58,616 =	175,848
"	MAGGIO	"	"	"	2	60,850 =	121,700
MESE	GIUGNO	"	"	"	5	60,850 =	304,250

				UNITARIO	
MESE	M	LUGLIO	RIPOSO NON GODUTO	4	60,851 = 243,404
"	"	AGOSTO	" " "	5	60,851 = 304,255
"	"	SETTEMBRE	" " "	3	60,851 = 182,553
"	"	OTTOBRE	" " "	4	60,851 = 243,404
"	"	NOVEMBRE	" " "	3	61,598 = 184,794
MESE	M	DICEMBRE	" " "	4	61,598 = 246,392
				TOT.	2.824.224

ANNO 1989				UNITARIO	
MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	5	61,899 = 309,495
"	"	FEBBRAIO	" " "	4	61,899 = 247,596
"	"	MARZO	" " "	2	61,899 = 123,798
"	"	APRILE	" " "	2	61,899 = 123,798
"	"	MAGGIO	" " "	4	62,894 = 251,576
"	"	GIUGNO	" " "	4	62,894 = 251,576
"	"	LUGLIO	" " "	2	62,894 = 125,788
"	"	AGOSTO	" " "	5	62,894 = 314,470
"	"	SETTEMBRE	" " "	3	63,966 = 191,898
"	"	OTTOBRE	" " "	5	69,838 = 349,190
"	"	NOVEMBRE	" " "	4	70,765 = 283,060
"	"	DICEMBRE	" " "	4	70,765 = 283,060

61

ANNO 1990

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	5	72,013 =	360,065
" " FEBBRAIO " " "	3	72,013 =	216,039
" " APRILE " " "	4	72,013 =	288,052
" " MAGGIO " " "	2	73,179 =	146,358
" " GIUGNO " " "	3	73,179 =	219,537
" " LUGLIO " " "	2	73,179 =	146,358
" " AGOSTO " " "	5	73,179 =	365,895
" " SETTEMBRE " " "	5	73,179 =	365,895
" " OTTOBRE " " "	3	73,179 =	219,537
" " NOVEMBRE " " "	3	74,272 =	222,816
MESE DI DICEMBRE " " "	2	74,272 =	148,544

TOT. 2.699.096

ANNO 1991

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	77,213 =	308,852
" " FEBBRAIO " " "	3	77,213 =	231,639
" " MARZO " " "	3	77,213 =	231,639
" " APRILE " " "	4	77,213 =	308,852
" " MAGGIO " " "	4	78,718 =	314,872
" " GIUGNO " " "	3	78,718 =	236,154
" " LUGLIO " " "	4	78,718 =	314,872

MESE MAGOSTO	RIPOSO NON GODUTO	4	78,965 =	315,860
u u	SETTEMBRE u u u	3	78,965 =	236,895
u u	OTTOBRE u u u	4	78,965 =	315,860
u u	NOVEMBRE u u u	4	80,224 =	320,896
MESE DICEMBRE	u u u	4	80,224 =	320,896

TOT. 3.457.284

RIEPILO

ANNO 1981 = 1.300.993

u u 1982 = 1.559.921

u u 1983 = 537.343

u u 1984 = 1.071.291

u u 1985 = 1.979.643

u u 1986 = 2.584.816

u u 1987 = 2.666.897

u u 1988 = 2.827.224

u u 1989 = 2.855.305

u u 1990 = 2.699.096

ANNO 1991 = 3.457.284

TOT. 23.539.816

Copia conforme all'originale

Taranto 22 SET. 1995



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. _____

AMAT legale rappresentante

abitante in Taranto - Via C. Battisti n. _____

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

a mani dell'impiegato _____
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

Il 28 SET. 1995

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

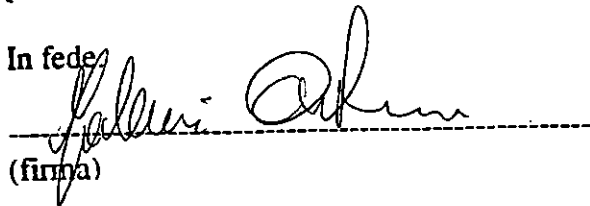
La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto PALVANI ANTONIO
matr. n. 156659
in servizio, alle dipendenze A.M.A.T.

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede


(firma)

Spett/le

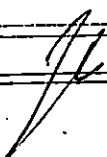
DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto HALVANI ANTONIO dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di Quintista
con la presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di
ferie della spettanza dell'anno 1997, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 1998.

Taranto li, 21-10-1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>12676</u>
di	<u>21 OTT. 1997</u>
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

Il dipendente

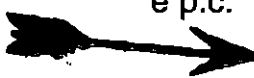
Halvani Antonio



Taranto, li 30/09/1997

Corrispondenza interna prot. n° *AP/751*

Oggetto : Liquidazione somme

e p.c.  Egr. Sig.
Malvani Antonio
Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
SEDE

Si comunica alla S.V. che, in esecuzione del dispositivo di sentenza emesso in data 08/09/1997 dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa promossa dalla S.V. relativamente ai mancati riposi, questa Azienda ha provveduto a liquidare a suo favore con le competenze del mese in corso, a titolo risarcitorio, l'importo di £ 7.061.944 quale sorte capitale.

Sulla somma de qua sono state operate le dovute ritenute di legge.

Il predetto pagamento é stato effettuato al sol fine di evitare ulteriori danni, facendo salva, quindi, la facoltà di questa Azienda di proporre appello al deposito della sentenza.

Al deposito della sentenza si provvederà a calcolare ed accreditare a suo favore anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per gli adempimenti necessari.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)





A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

*chi + Delu
chi + Roch -
corte
COPIA
M*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Dispositivi sentenze relative alle controversie Mancati Riposi -
Liquidazione somme.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 11 (undici) del mese di settembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i dispositivi di sentenza emessi l'8 settembre 1997 dal Pretore del Lavoro di Taranto, Dr. Voza, con i quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai dipendenti Chiloiro Giovanni, Latanza Umberto, Campo Fedele, Savoia Mario, Avitabile Rocco, Albano Michele, Malvani Antonio e Piepoli Leonardo, al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale;
- Visto che, in virtù dei dispositivi predetti, l'AMAT é stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente delle somme a fianco di ciascun nominativo indicate:

Chiloiro Giovanni	£ 474.470;
Latanza Umberto	" 1.251.140;
Campo Fedele	" 2.557.120;
Savoia Mario	" 5.380.506;
Avitabile Rocco	" 3.202.240;
Albano Michele	" 2.433.187;
Malvani Antonio	" 7.061.944;
Piepoli Leonardo	" 5.124.105,

oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme non rivalutate, nonchè al pagamento delle spese di giudizio, distratte a favore dei procuratori dei ricorrenti, liquidate in £ 2.550.000, oltre a IVA e CAP, per quanto attiene il dispositivo di sentenza Chiloiro Giovanni + 3 e in £ 850.000, oltre IVA e CAP, per ciascuno dei restanti giudizi, per competenze legali;

- Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate, limitatamente, per il momento, alla sorte capitale, salvo la facoltà dell'Azienda di promuovere appello, e ciò al fine di evitare aggravio di spese stante la immediata esecutività dei provvedimenti;
- Ritenuto, inoltre, di dover attendere il deposito delle sentenze per poter procedere alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a favore dei ricorrenti;
- Visti gli atti;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale
- Visto il bilancio di previsione 1997;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l' Ufficio Ragioneria, relativamente ai dipendenti Chiloiro Giovanni, Latanza Umberto, Campo Fedele, Savoia Mario, Avitabile Rocco, Albano Michele, Malvani Antonio e Piepoli Leonardo, ad emettere ordinativi di pagamento in favore di ciascun ricorrente, per i motivi in narrativa specificati, per le somme riportate a fianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a

favore dell'Avv. Giovanni Lella, quale procuratore anticipatorio, per l'ammontare complessivo di £ 5.950.000, oltre a IVA e CAP come per legge;

- di autorizzare l'Ufficio Retribuzioni a inserire a ruolo paga, con le prossime competenze, gli importi già anticipati e ad applicare sugli stessi le ritenute di legge, provvedendo ad operare contestualmente i recuperi delle somme anticipate;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali;
- di riservarsi all'atto del deposito delle sentenze di valutare l'opportunità di promuovere appello avverso le stesse, nonché di liquidare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi con successivo provvedimento.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

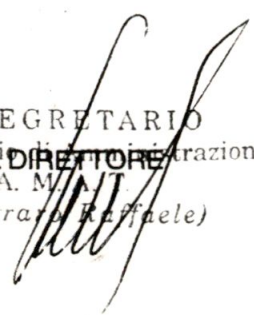
A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **11 SET. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





N. _____/_____ R.G.

N. _____ Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. C. Viorone

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Malvone Antoniorapp. e dif. dall'Avv. G. Lella

E

AMATrapp. e dif. dall'Avv. O. Rimpaglia

promossa con atto notificato il _____ a _____ convenut _____

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda in quanto si applica e condanna
l'AMAT al pagamento in favore del ricorrente delle somme
di L. 17.061.944 oltre rivalutazione e interessi sulle
somme capitali non rimborsate. Pone a carico dell'AMAT
le spese processuali che liquida in L. 850.000 ivi con
giunta di L. 400.000 per onorari di avvocato che restano
in favore dell'avv. G. Lella.
Sancisce esentive.

Taranto li 8/9/97

M. Lella

SPETT. DIREZIONE AMAT.

15 GEN 1997

IL SOTTOSCRITTO MALVANI ANTONIO
CON LA PRESENTE FA REVOCA DELLA
GIÀ INOLTATA LETTERA DI CONTESTAZIONE
RIGUARDANTE LA DIVISA DI SPETTANZA ALTRESI
ACCETTA LA SUBDETTA DIVISA IN DOTAZIONE,
CON LA RESTANTE MASSA VESTIARIO

552 di Proi

TARANTO - 14-1-1997

CORDIALI SALUTI

Malvani Antonio

*Permanente
Fu*

*Massa Vestiario
ME*

28 NOV. 1995

N. 12689/95 di Prot.

Alla Direzione di Esercizio

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto MALVANI - ANTONIO, dipendente
di codesta Azienda, con la presente istanza, chiede alla
S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie della spettanza
dell'anno 1995, giusto accordo aziendale vigente, da usufruire
per l'anno 1996.

Il Dipendente

M. Malvani

Taranto li, 28-11-1995

Personale
fr

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore
Via Roma, 67 - Tel./Fax 099/8712626 - 74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

22/07/95 15221/95
N. 12446 di Prot

~~DATALE~~

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per MALVANI ANTONIO, BASILE VINCENZO, SPADA TEODORO, ARMENTO
SALVATORE, PALUMMIERI COSIMO, residenti in Taranto ed ivi e-
lettivamente domiciliati in Viale Virgilio 123 (studio avv.
Pierfranco Asciano) presso e nello studio del Dott. Proc.
A. Maurizio Passiatore che li rappresenta e difende congiunta-
mente giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporto Taranto - in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - I ricorrenti sono dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto ,
ivi addetti con mansioni di conducenti di linea.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafato " Assetti
contrattuali", le parti ridisegnando in maniera organica la
materia della contrattazione collettiva sindacale, istituiva-
no la c.d. " indennità di vacanza contrattuale." quale emo-

8/12/95
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

2788 Mod. A
L. 2049
L'UFFICIALE GIUDICIALE

Personale
[Signature]

lumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi. Tale clausola contrattuale ha posto rimedio alla defatigante pratica di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti collettive in data prossima allo loro scadenza.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la percentuale è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - In data 31/12/1991 è scaduto l'ultimo contratto colletti-

vo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto

il 2/10/1989 e disdettato dalle parti collettive, le quali

dopo anni di discussioni delle rispettive piattaforme riven-

dicative, solo in data 13 dicembre 1994 hanno stipulato una

prima ipotesi di rinnovo, sostituita con il definitivo accor-

do collettivo datato 11/4/1995, allorché la trattativa era

stata avocata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero

dei Trasporti, secondo quel modello di concertazione e raf-

freddamento dei conflitti collettivi di tipo trilaterale,

ampiamente collaudato nei settori di comparto più conflittua-

li.

G - L'accordo di rinnovo si limita a prevedere una somma una

tantum pro capite lorda riferita al livello posseduto dall'a-

vente diritto, da corrisponderci in due rate, a titolo di ar-

retrati degli aumenti retributivi per il periodo pregresso.

Non è revocabile il dubbio, al lume dell'inequivoco testo

contrattuale, che tale importo forfettario non è affatto

comprensivo di quanto dovuto dalle aziende a titolo di inden-

nità di vacanza contrattuale dal periodo aprile 94 sino alla

data di rinnovo in forza dell'accordo interconfederale

23/7/1993, tantopiù che una diversa previsione contrattuale

sarebbe inevitabilmente affetta da nullità per violazione di

un diritto quesito del lavoratore, intangibile ed indisponi-

bile dalle parti collettive in assenza di un espresso manda-

to

H - Compete ai ricorrenti, pertanto, tale elemento retribu-

tivo con decorrenza dal 1/4/1994, nella misura del 30% della

inflazione programmata per l'anno 1994 (prevista nel 3,5%)

calcolata sul minimo retributivo e contingenza, percentuale

elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese

di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994, sino alla data

di stipula dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale

degli Autoferrotranvieri (11/4/95 o 13/12/1994).

I - I ricorrenti hanno inoltrato reclamo gerarchico in data

1/10/94, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 148/1931 come modi-

ficato dalla legge 633/1957, tramite l'associazione sindacale

Faisa - Cisl di Taranto, ad oggetto il pagamento della pre-

detta indennità, rimasto senza riscontro.

Per quanto innanzi, i ricorrenti, ut supra rappresentati e

difesi,

CONCLUDONO

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e pro-

duzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito, previa es-

ventuale declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni di-

sposizione pattizia successiva al protocollo di intesa del

23/7/1993, limitatamente all'indennità di cui è causa,

1 - dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dal periodo di paga a

prile 1994 sino al 11/4/95, data della stipula definitiva

del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotran-

vieri ovvero, in via subordinata, sino alla data della prima

ipotesi di rinnovo del 13/12/1994, secondo le misure e ma-

dalità dedotte sub H del ricorso;

2. - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo le-

gale rappresentante p.t., al pagamento delle somme spettanti

a tale titolo ad ogni singolo ricorrente per il medesimo pe-

riodo da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalu-

tazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo

dell'indennità mensile non percepita;

3) condannare la medesima alle spese, diritti ed onorari del

giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore

antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si

allega: prospetti paga gennaio 94 /aprile 95; copia proto-

collo d'intesa del 23/7/1993; copia ipotesi di rinnovo CCNL

autoferrotranvieri del 13/12/1994; CCNL definitivo del

11/4/95; ricorso gerarchico del 1/10/1994.

Taranto 18/9/1995

Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella Sezione Lavoro

della Pretura Cicondariale di Taranto, per il giorno

17/4/1996

ore 10,00. Ordina alle parti di comparire

personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia

notificato alla convenuta a cura del ricorrente entro giorni

10 dalla data odierna

Taranto li 18/10/95

Il Cancelliere

Il Pretore

MARTELLI

Copia conforme all'originale

Taranto

30 OTT 95



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DI

UFFICIO NOTIFICAZIONI

Ad

sotto

Scritta

Ufficio

ho notificato copia del presente atto a

A.M.A.P.

~~GIUSEPPE TAMBURRANO~~ IN PERSONA LEGLLE RAPP. P. F.

CELESTE BATTISTI

abitante in Taranto

VIA ~~DELLA~~ ~~DELLA~~

n. 652

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mano

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti

22 OTT 1995

VITO TAMBURRANO

ASSISTENTE UNICO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DI TARANTO

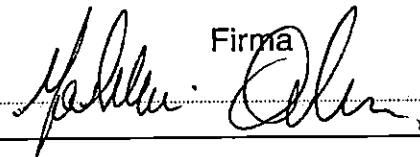
Il sottoscritto MALVANI ANTONIO

dichiara di aver ricevuto il **Regio decreto n. 148/1931 e successive modificazioni, corredato dal c.c.n.l. degli autoferrotranvieri e internavigatori 23 luglio 1976 e successive modificazioni come riportato in appendice al presente volume.**

Data

8/3/94

Firma





Taranto, 15 FEB. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo **765/UP/94** Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'AGENTE
SIG. MALVANI ANTONIO
VIA M. SPADARO
74100 TARANTO

10

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 2.683.706, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 919.181, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 3.302.887.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 2.519.408, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 23,48%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 591.557. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 591.557, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. M. A. T.
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

7548

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il **16 FEB 1993** dall'Ufficio di

indirizzata a **Sig. MALVANI Antonio**

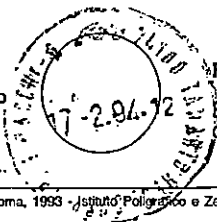
Via Spadaro, 10 74100 TARANTO

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

765



Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



AMMINISTRAZIONE

P.T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

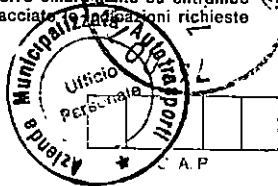
DA RESTITUIRE A:

A. M. A. T:

A. M. A. R.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI
657

Via C. Cattani, 637
74100 TARANTO

N. B. - Il mittente è pregato di apporre chiaramente su entrambe le facciate le indicazioni richieste



LOCALITÀ

S:CLA PROV



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. (099) 791481 (N. 6 LINEE URBANE)

19 APR. 1993
74100 Taranto,

N. di protocollo Rif.

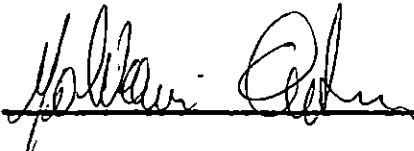
Risposta a N. del

Allegati N.

DICHIARAZIONE.

Con la presente dichiaro di aver ritirato, in data odierna, dall'Ufficio Personale il proprio libretto Sanitario contenente i risultati della visita medica effettuata presso la U.S.L./TA4.

L'Agente





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 957 - TEL. (099) 781451 (N. 5 LINEE URBANE)

14100 Taranto, 28 DIC. 1990

N. di protocollo 948/08/90 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. MALVANI Antonio
e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica di Agente di Movimento
- livello 5°.-

Le comunico che ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale del 13/5/1987 all.A), a decorrere dal 1°/gennaio/1991 é inquadrata nella qualifica di Agente di Movimento livello 5°.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvio CAVALIERE)

(*)-Al Dirigente Tecnico Area Movimento
Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Turni e Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
S E D E

682
AG/



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. MALVANI Antonio

N. di protocollo 234/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti del-
l'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima appli-
cazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del persona-
le addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo
Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/
7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il
nuovo livello 6° e la qualifica di conducente di linea.

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e
13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in rela-
zione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai suc-
citati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra
le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di catego-
ria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIR.ETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. *Silvano* CAVALIERE)

AG/



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 18 MAG. 1987

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 391451 (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L./TA 4 .-

L' agente

Spillo Antonio

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in Taranto

ha presentato al sottoscritto il giorno 12 del mese di novembre 1983 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone

(cognome e nome) MALVANI Antonio Via Spadaro 10 Taranto

il giorno 10 del mese di novembre 1983 nel Comune di Taranto

Firma dell'autorità che riceve la denuncia





SCUOLA MEDIA STATALE
«A. VOLTA»
— TARANTO —

SI ATTESTA

che il Sig. MALVANI Antonio, nato a Ginosa (TA) il 11/12/1943,
ha sostenuto presso questa Scuola, nei gg. 20 e 21 c.m., gli
esami di Matematica e di lingua straniera quale privatista per
la Licenza Media.-

Si rilascia per uso lavoro.-

TARANTO, 21 GIUGNO 1980



IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Guido Imperatore)
Domenico Fella



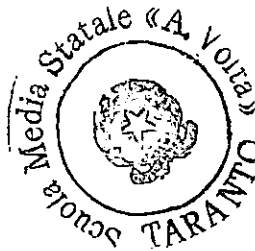
SCUOLA MEDIA STATALE
«A. VOLTA»
— TARANTO —

SI ATTESTA

che il Sig. MALVANI Antonio, nato a Ginosa (TA) il 11/12/1943,
ha sostenuto presso questa Scuola, in data odierna, l'esame di
Italiano quale privatista per la Licenza Media.-

Si rilascia per uso lavoro.-

TARANTO, 19 GIUGNO 1980



IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Guido Imperatorel.
Domènico Felba



SCUOLA MEDIA STATALE
«A. VOLTA»
— TARANTO —

SI ATTESTA

che il Sig. MALVANI Antonio, nato a Ginosa (TA) il 11/12/1943,
ha sostenuto presso questa Scuola, in data odierna, gli esami orali
quale privatista per la Licenza Media.-

Si rilascia per uso lavoro.-

Taranto, 26 giugno 1980



IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Guido Imperatore
Domenico Gallo



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto. 13/dicembre/1979

All'agente

Sig. MALVANI Antonio

N. di protocollo 1964/VP/78 Dip.

Risposta a N. del

Allogati n.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge

1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Autista di linea classe 7b - Da;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica di Conducente di linea livello 7^a a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

15 DIC. 1979

Antonio Malvani

[Signature]

[Signature]

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO		MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categor.	A. U. ore	forale	maggioraz. notturna	FESTIVO	ind. categ.	straordinario	
Gennaio	28	30	60 1/2	56	11	31 1/2	=	=	=
Febbraio	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	194 x	=	400 =	=
	40.600	18.000	6.050	9.968	176				
	TOTALE			TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	58.650			10.144		6.111			
	n° 161			n° 164		n° 165	n° 163	n° 166	
	CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	

2 - APR. 1979

CORRISPONDI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 4

AGENTE: MALVANI ANTONIO

Scatti n. 2 = Percent. 10 %

Aliquota media IRPEF 17,14 %

156659

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	<u>1h/1m</u>	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
	<u>178</u> x	<u>249 1/2</u> x	<u>64 1/2</u> x	<u>222 1/2</u> x	<u>30</u> x	<u>1</u> x	<u>1</u> x
Differenze £.	<u>167</u> =	<u>28</u> =	<u>2</u> =	<u>31</u> =	<u>167</u> =	<u>167</u> =	<u>66</u> =

6.986 + 129

29.726

£ 7.115

£ 6.897 5.010

167

66

169

173

174

177

171

175

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1979



UFFICIO RETRIBUZIONI

Taranto,

682

Agente Malvani Antonio

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :		gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	91150	14143	94,5
FEBBRAIO		14143	80,5
MARZO		14143	90
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
14/ ma			
		99207 x	x
		26143 -	-
		£. 125.850	£. 39.021
		Cod. 43	Cod. 47

1462

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

6/Novembre/1973

LL'Agente

Sig. MALVANI Antonio

e.p.c. (*)

S E D E

26h-08.74
ASSUNZIONE.-

Si comunica alla S.V. che con effetto dal 30/Luglio/
1973 è assunta in prova alle dipendenze di questa Azienda
con la qualifica di autista di linea cat.Da classe 7bis ai
sensi dell'art.13 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931,n.148.-
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. ANTONIO ABBATANGELO)

(*)- Al Direttore Amm.vo
- Al Reparto Movimento

S E D E

ME/PFE.



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



vari

Certificato di RESIDENZA

N. Reg.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

CE. MALVANI Antonio

1943

n. Ginosa 11/12/1943 (n. 376 p. I s. A)
cgt. Marangio Carmine Rosalba-Taranto 26/8/71
atto n. 394 p. II s. A PF. 91454
residente 12/2/1965 da Ginosa
carpentiere n. ferro
Via Emilia 16

5° Elamen.

è residente in questo Comune.

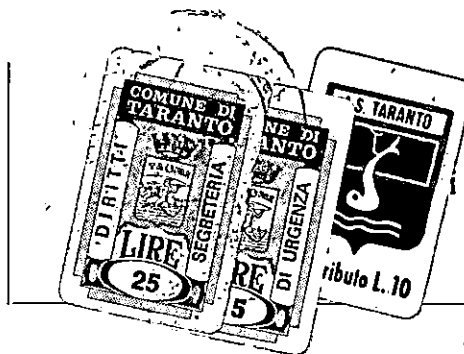
Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L'Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li.



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di CITTADINANZA ITALIANA

N. _____ Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

CE. MALVANI Antonio

1943

n. Ginosa 11/12/1943 (n. 376 p. I s. A)

ogt. Marangio Carmine Rosalba-Taranto 26/8/71

atto n. 394 p. II s. A

FF. 91454

residente 12/2/1965 da Ginosa

carpentiere in ferro

Via Emilia 16

5°Elemen.

è cittadino italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi, e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto Il. _____

1970



COMUNE DI TARANTO

V. RIPARTIZIONE
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle esposte informazioni

CERTIFICA

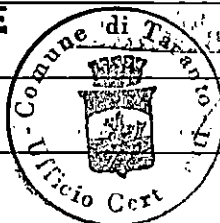
che il Sig. Malvarì Antonio
nato a Ofuori il 14.12.1963
qui residente dal 12.2.1965 è persona di
buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto li, 21 AGO 1973 195

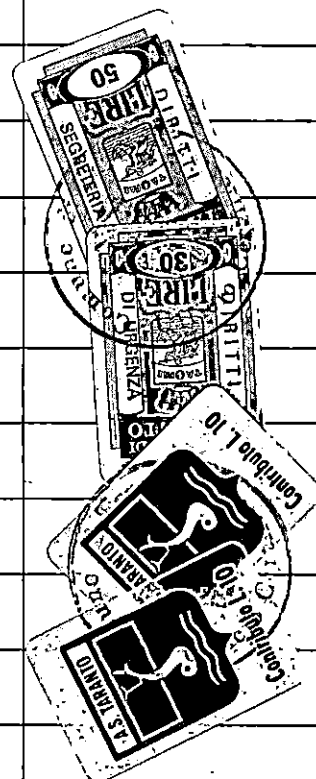
IL REDATTORE

Bruso



IL SINDACO

Antonio Malvarì



B.C

Malvarì Antonio

CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Al nome di

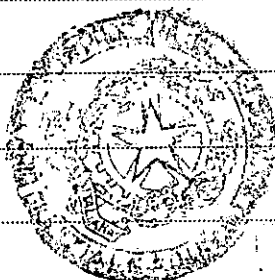
nato il

Provincia di Taranto

sulla richiesta di

per uso

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta :



NULLA
TARANTO
IL SEGRETARIO
(Antonio JACOVELLI)

28 LUG. 1973

N. 10561 Reg. IL SEGRETARIO





REPUBBLICA ITALIANA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE

74013 GINOSA (Taranto) - 1° Circolo - Tel. 624141

IL DIRETTORE DIDATTICO

visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che il sig. MALVANI Antonio nato a Ginosa (Prov. Taranto)
il 11/12/1943 nell'anno scolastico 1953/54
ha frequentato la classe 5^a maschile Sez. C della scuola di Stato del Comune
di Ginosa e agli esami di prima sessione è stato approvato conseguendo il cer-
tificato di Licenza elementare con le seguenti votazioni:

RELIGIONE	SETTE =
EDUCAZIONE MORALE CIVILE E FISICA	OTTO =
LAVORO	SEX =
LINGUA ITALIANA	SEX =
STORIA E GEOGRAFIA	SEX =
ARITMETICA E GEOMETRIA	SEX =
SCIENZE E IGIENE	SEX =
DISEGNO E BELLA SCRITTURA	SEX =
CANTO	SEX. =

Tanto risulta al n. 19 del registro di classe
Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi cui valga

Ginosa, 28/8/1973

Il Segretario

[Signature]



IL DIRETTORE DIDATTICO
IL DIRETTORE DIDATTICO
(D. N. LAMOLA)

[Signature]



SCUOLA MEDIA STATALE
«A. VOLTA»
— TARANTO —

SI CERTIFICA

che il Sig. MALVANI Antonio
nat. o a GINOSA Prov. TARANTO il 11/12/1943
nella sessione unica dell'anno scolastico 1979 - 1980 ha sostenuto presso
questa Scuola l'esame di Stato di Licenza in qualità di candidato⁽¹⁾ privatista
conseguendo la

Licenza di Scuola Media

con il seguente giudizio sintetico:⁽²⁾

SUFFICIENTE

Lingua straniera INGLESE

Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessat.o per uso⁽³⁾
consentito dalla legge.

TARANTO li 3 Luglio 1980

N. 1146 reg. certificati:

IL SEGRETARIO

(Rag. Rosaria D'Andria)



IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Guido Imperatore)

(1) Interno - Privatista.

(2) Ottimo - Distinto - Buono - Sufficiente.

(3) Se per iscrizione alle prime classi degli Istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica in carta semplice e in unico esemplare (circolare M. P. I. n. 92 del 7/4/78).



Consiglio di leva della Provincia di TARANTO

LEVA SUI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1943

DICHIARAZIONE DI RIFORMA

Contrassegni dell'iscritto

Statura m. 1 e cm.

Torace m. 0,

Peso Kg.

Capelli { colore
 { forma

Viso

Naso

Mento

Occhi

Sopracciglia

Fronte

Colorito

Bocca

Dentatura

Segni particolari

(1)

Mela Vanni Antonio
nato il 41.12. 1943 a GINOSA

Provincia di Catanzaro iscritto sulla
lista di leva del Comune di GINOSA

..... al numero 121, essendo

stato dal Consiglio di leva ovvero dalla Commissione mo-

bile di leva (2) riconosciuto inabile al servizio militare per

la infermità indicata all'articolo 2/A dell'elenco

(cioè per grave les. di vertebre)

fu perciò riformato, salvo il disposto nell'art. 66 del testo
unico delle leggi sul reclutamento.

In fede di che gli si rilascia la presente dichiarazione di
riforma conforme alla decisione che risulta al N. 171
della lista di leva.

A GINOSA il 21 MAR. 1963



IL PRESIDENTE
PRESIDENTE
della Commissione Temp. di Leva
(Giovanni Battista Ordini)

(1) Indicare il cognome e nome
dell'iscritto.

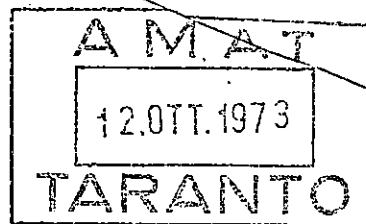
(2) Cancellare con un tratto di
penna l'indicazione che non
trova applicazione.

La presente dichiarazione dev'essere conservata per essere
consegnata, in caso di richiesta, alle competenti autorità.

E. N. P. I.
ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE

della Sede di **TARANTO**



Spett.

Num. accettazione _____

Prot. N. 8810

Data 17 SET. 1973

N. 1068/73 di Prot.

AMAT

Si comunica che il Sig. MALVANI Quintino sottoposto il 25-7-73

nato il 11-12-943

presso questo Istituto ☒ a:
codesta Azienda ☐

Visita assunzione ☒ Visita preventiva ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐ Visita periodica ☐ Igiene lavoro ☐ Silicosi ☐

Visita accertamento idoneità lavorativa ☐

è risultato IDONEO ☒ alle mansioni indicate Artista

Eventuali controindicazioni e consigli _____

Si comunica altresì che, ai fini del giudizio di idoneità, è stato necessario eseguire i sottoindicati accertamenti. Quelli (segnati in rosso) non previsti dalla convenzione saranno, in sede di regolazione, addebitati alle tariffe particolari previste per le Aziende associate.

Visite specialistiche: Otorino ☒ Cardiologo ☐ Neurologo ☐ Ginecologo ☐ Oculista ☒ es. in ciclopiegia ☐
Dermatologo visita ☐ prove allergologiche ☐ cristallino ☐ fundus ☐

Esami strumentali: Audiometria ☒ Oscillografia ☐ E. E. G. ☐ Fonocardiogramma ☐ Reogramma ☐
Otovestib. routine ☐ E. C. G. basale ☐ Metabolismo basale ☐ Prove spirometriche ☐
completo ☐ dopo sforzo ☐

Esami di laboratorio: Urine ☒ Ac. tricoloracetico ☐ Porfirinuria ☐ Punteggiati basofili ☐ V. E. S. ☐
Emocromo ☐ Hb ☐ Ematocrito ☐ Piastrine ☐ T. Protrombina ☐ Prove emogeniche ☐
Azo/glicemia ☐ Colesterolemia ☐ Bilirubinemia ☐ Elettroforesi ☐ S. G. O. T. ☐
Funzionalità epatica Takata ☐ R. W. ☐ Proteina C ☐ Ra test ☐ T. O. A. S. ☐
completa ☐ Piombemia ☐ Gruppo RH ☐ Es. feci ☐ Ricerca bacillo Kock ☐ Intradarno ☐
Vaccinazione antitetanica ☐ Eritroporfirine ☐

Esami radiologici: Scopia torace ☐ Schermografia ☒ Tele torace ☐ Tele torace (2 pr.) ☐ Tomografia ☐
Digerente parziale ☐ Colecistografia ☐ Colangiografia ☐ Addome a vuoto ☐ Urografia ☐
completo ☐ cervicale ☐
Cranio ☐ Colonna dorsale ☐ Bacino ☐ Arti ☐ Clisma opaco ☐
lombo-sacrale ☒

Altri: _____

Esame psicologico: ☒ T. d. R.

IL MEDICO ESAMINATORE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SANITARIA



Mon. C/8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del lavoro e della Massima Occupazione di

UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI

N° - 8

Alla Ditta

Indirizzo

All' I. N. A. I. L. - I. N. A. M. - I. N. P. S.

Sede di

Con riferimento alla richiesta ~~numerica~~ N. del 30.7.1973
 nominativa
 si avviano i sottonotati lavoratori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Num. libretto di lavoro	Qualifica (1)
1	MALVANI Antonio	1521	Artista-Bu
2	LIPPO Giuseppe	41723	---
3	SPORTELLI ROSARIO	11493	---
*4	RICCI Giuseppe	35334	---
Per i lavoratori contraddistinti da asterisco il libretto di lavoro sarà trasmesso appena pervenuto all'Off. di Collocam. del luogo di origine, (CSTA)			

(9506302) Rich. 44 del 1970 - Int. Pol. S. S.

alle condizioni

Cont. Vig.

 TA li 30-7-1973
 (timbro)

IL COLLOCATORE

(1) Per gli apprendisti indicare anche il mestiere di apprendimento.

GENOVA

~~4885~~

1480

✓



N. 1341
74906

MINISTERO DEL LAVORO

LIBRETTO DI LAVORO

(LEGGE 10 GENNAIO 1938 N. 112)

Alfieri

Antonio

di Fulgenzio

Tip. Fortunato - Gioia

20/	
	1951
27	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
	1963
	1964
	1965
	1966
	1967
	1968
	1969
	1970
	1971
	1972
	1973
	1974
	1975
	1976
	1977
	1978
	1979
	1980
	1981
	1982
	1983
	1984
	1985
	1986
	1987
	1988
	1989
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	2048
	2049
	2050
	2051
	2052
	2053
	2054
	2055
	2056
	2057
	2058
	2059
	2060
	2061
	2062
	2063
	2064
	2065
	2066
	2067
	2068
	2069
	2070
	2071
	2072
	2073
	2074
	2075
	2076
	2077
	2078
	2079
	2080
	2081
	2082
	2083
	2084
	2085
	2086
	2087
	2088
	2089
	2090
	2091
	2092
	2093
	2094
	2095
	2096
	2097
	2098
	2099
	2100

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

Norme per la compilazione, il rilascio e la tenuta del libretto

Le indicazioni da inserirsi a pagg. 3, 4, 8, 9 e 10, saranno apposte dal Sindaco che rilascia il libretto, il quale si accerterà che vi sia stata inserita la dichiarazione del medico di cui alla pag. 11 per fanciulli e le donne minorenni. Le annotazioni e variazioni eventuali di cui a pag. 7, le aggiunte dei figli nati di cui alla pag. 8 e quelle da inserirsi nella colonna « variazioni » della pag. 9 saranno apposte dal Sindaco.

Le indicazioni da inserirsi a pagg. 18, 19 e seguenti, riguardanti l'assunzione, il servizio e sua cessazione, del lavoratore, e quelle riguardanti gli infortuni di cui a pag. 26 e seguenti dovranno essere apposte dal datore di lavoro.

Quelle riguardanti le visite mediche dovranno essere apposte e firmate dal sanitario che ha proceduto alla visita; quelle riguardanti le malattie professionali potranno essere apposte dal datore di lavoro su certificato del medico stesso.

All'atto dell'assunzione del lavoratore, il datore di lavoro deve prendere in consegna il libretto verificandone la regolarità. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegnerà il libretto non oltre il giorno successivo al lavoratore, previo rilascio di ricevuta.

Il lavoratore disoccupato agli effetti della sua iscrizione all'Ufficio di collocamento deve presentare il libretto sul quale dall'Ufficio stesso verrà annotata la data della presentazione e della iscrizione.

In caso di smarrimento o di consumo del libretto potrà esserne richiesto un duplicato al Sindaco che lo rilascerà previo pagamento al prezzo stabilito dal Ministero.

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

[illegible]

[illegible]

PROVINCIA DI...

(Carta di Identità N.)

(Libretto di valutazione dello stato fisico N.)

Rilasciato a

di e di

nato a

Prov

i!

Residenza in

dal

Via

N. 24

Cittadinanza

Grado d'istruzione

Eventuale diploma di corsi professionali o di fabbrica:

N. B. — Il libretto di lavoro non potrà essere rilasciato ai fanciulli ed alle donne minorenni se prima non siano state inserite le certificazioni di cui alla pag. 11.

SERVIZIO MILITARE

Esito di leva

Classe..... Durata...../.....

Arma o Corpo e specialità.....

Numero Matricola _____

Grado..... Combattente.....

Decorato /

E' invalido di guerra?.....Per/ causa Nazionale?.....

E' reduce?

E' orfano di guerra?

E' stato all' Estero ? dal a

nello Stato di _____

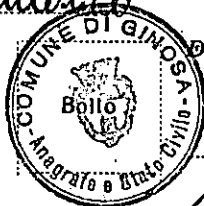
in qualità di

COMUNE DI CHIVASSO

Data del rilascio del libretto 17/12/1980 988-

IL TITOLARE

Malvami Antonio



~~D'ordine del Sindaco~~

IL CAPO SEZIONE

IL SINDACO

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

Ufficio di Collocamento	Esibito il libretto il			Numero d'iscrizione nell'elenco dei disoccupati	Firma del Collocatore
	g.	m.	a.		
	9	APR.	1958	10201	<i>[Signature]</i>
GINOLA	12	10	59	12149	<i>[Signature]</i>
<i>Giunosa</i>	23	11	60	1250	<i>[Signature]</i>
<i>Giunosa</i>					<i>[Signature]</i>
TARANTO	16	02	05		
	1	GEN.	1971	8411	<i>[Signature]</i>
	23	MAG	1973	12005	<i>[Signature]</i>
<i>IA</i>	27	LUG	1973	17076	<i>[Signature]</i>

MALATTIE PROFESSIONALI (1)

Diagnosi e manifestazioni patologiche principali	Assenza dal lavoro	Firma del medico	Nome della ditta e firma
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		
	dal		
	al		

(1) Sono da annotarsi le malattie soggette all'obbligo dell'assicurazione e per le quali vige l'obbligo della denuncia da parte del datore di lavoro (R. D. 17 agosto 1935 n. 1765).

Attestazioni dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

Si certifica che il Signor

*Mabau' Antonio*titolare del presente libretto N. *1571*

è stato

classificato con verbale del

con la qualifica di *apprendista Sarto*

9 APR. 1958

Bollo
e data

Il Capo Servizio

Si certifica che il Signor

*Mabau' Antonio*titolare del presente libretto N. *1541*

è stato

classificato con verbale del

con la qualifica di *Sarto ingegnere*

23 NOV. 1962

Bollo
e data

Il Capo Servizio

Si certifica che il Signor

*Mabau' Antonio*titolare del presente libretto N. *1541*

è stato

classificato con verbale del

con la qualifica di *Migliorale edile*

7 SET. 1964

Bollo
e data

Il Capo Servizio

Attestazioni dell' Ufficio Provinciale del Lavoro

Si certifica che il Signor.....
 titolare del presente libretto N. è stato
 classificato con verbale del
 con la qualifica di

Bollo
e data

Il Capo Servizio

Si certifica che il Signor.....
 titolare del presente libretto N. è stato
 classificato con verbale del
 con la qualifica di

Bollo
e data

Il Capo Servizio

Si certifica che il Signor.....
 titolare del presente libretto N. è stato
 classificato con verbale del
 con la qualifica di

Bollo
e data

Il Capo Servizio

INFORTUNI

Data dell'infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della ditta e firma
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	

INFORTUNI

Data dell'infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della ditta e firma
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	
		dal	
		al	

VARIACIONI E ANNOTAZIONI

Relative ai dati di cui alle pagg. 3 e 4

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

STATO DI

[illegible][illegible]

STATO DI SERVIZIO (Seguito della pagina precedente)

[illegible]

N. B. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotati per ogni cambiamento di qualifica.

FAMIGLIA del titolare del libretto

[illegible]

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto.....ha raggiunto
il grado di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro
(art. 7 legge 26 aprile 1934, n. 653).....avendo.....

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934, n. 653) Certificato dell'Ispettore Scolastico e del Direttore Didattico di in data

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto il grado di istruzione prescritto concessa dal _____ in data _____

Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo.....

Firma del fanciullo

Firma del rappresentante

Comune di

IL SINDACO

Bolles e Data

SERVIZIO (Segue a pagina successiva)

[illegible]

STATO DI

DATORE DI LAVORO	Sede - Azienda o Stabilimento	Residenza del lavoratore nel caso che il la- voro venga ese- guito a domic.
VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni	Bari	
Ditta BAZZANELLA MARIO FERRAILO CANTIERE DI TARANTO		
IMPRESA EDILE BAZZANELLA M.M. e C. S.n.c. CANTIERE DI TARANTO	TA	
UFFICIO PERSONALE AZIENDA PUBBLICA AUTOTRASPORTI TARANTO		

Dichiarazione di visita medica preventiva per fanciulli minori degli anni 15 e per le donne minorenni

(art. 8 legge 26 aprile 1934 n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il fanciullo (o la donna minorenni).....

che intende occuparsi al lavoro di.....

Condizioni generali di salute (buone - mediocri - cattive).....

Costituzione scheletrica (regolare o con difetti).....

Stato degli organi (indicare eventuali deficienze o affezioni).....

Difetti fisici o minorazioni

Idoneità generica al lavoro.....

Idoneità ai seguenti lavori.....

Data della vaccinazione

Data della rivaccinazione

Data della visita

Comune di

(Bollo)

L'Ufficiale Sanitario o il Medico Incaricato

N. B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Visite mediche successive e periodiche per fanciulli e donne minorenni
 art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione.....

si accetta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
 lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale Sanitario o il Medico Incaricato

Comune

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione

si accetta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
 lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale Sanitario o il Medico Incaricato

Comune

N B - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Data di cessazione del servizio	Indennità di licenziamento corrisposto in lire	Restitut. Tessera Assicuraz. Sociali		FIRMA del datore di lavoro
		numero della tessera	con marche numero	
6-10-59				Giuseppe Pignatelli
5-10-60				Rinaldo Pignatelli
29-3-65				VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni Via Accolevio, 15 - TARANTO - Tel. 26366
19.5/66				VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni Via Accolevio, 15 - TARANTO - Tel. 26366
10/9/66				DONATO CAPELLI
43-2-67				PIGNATELLI UMBERTO MIGRATORE
30/6/68	in cambio di quondam			VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni
26-8-68				VINCENZO PIGNATELLI Costruzioni
18.9-68				MICHELE MARRANGI Costruzioni

STATO DI SERVIZIO (Seguito della pagina precedente)

Qualifica o categoria del lavoratore e variazioni	Retribuzione dovuta al lordo di trattenute				
	Stipendio	Salario giornaliero ed orario	Periodo della corresponsione	Maggiorazione di cottimo	Retribuzione in natura
<i>Offrendito Fato</i>		<i>150</i>			
<i>u</i>		<i>400</i>			
<i>manovale</i>		<i>maniffo</i>			
<i>aiuto ferraiolo</i>		<i>T.S.</i>			
<i>u</i>		<i>u</i>			
<i>aiut. ferraiolo</i>		<i>-1</i>			
<i>Aiutante Ferraiolo</i>		<i>T.S.</i>			
<i>Ferraiolo</i>					
<i>u</i>					

N. B. - Le variazioni di retribuzione devono essere annotati per ogni cambiamento di qualifica.

20

Visite mediche successive e periodiche per fanciulli e donne minorenni
art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934, n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione.....

si accetta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale Sanitario o il Medico Incaricato

Comune

Visitato il titolare del libretto.....

occupato nella lavorazione.....

si accetta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella
lavorazione cui è addetto

Data L'Ufficiale Sanitario o il Medico Incaricato

Comune

N. B. - Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere

addeito alla lavorazione

Data della visita

Comune di

L'Ufficiale sanitario o il medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progressi che
centroindichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi. Qualora la
visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la
dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà
dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse

SERVIZIO (Segue a pagina successiva)

Data di assunzione in servizio	Durata del periodo di prova	Ritirata Tessera Assicuraz. Sociali		FIRMA del datore di lavoro
		numero della tessera	con marche numero	
9-4-58				Giannotta Pietro
16-4-62				Rinaldo Pietro
14-9-64				VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni
31-3-65				VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni Via Adelaide, 13, 40138 Bologna
20/5/66				DONATO CAROLI LAVORI EDILI Via Fiacco 6, 40138 Bologna
12/9/66				MURATORE Pignatelli
13/2/67				VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni
1-7-68				VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni
25-8-68				NICHELE MARINCHI Impresa Costruzioni

STATO DI

DATORE DI LAVORO	Sede - Azienda o Stabilimento	Residenza del lavoratore nel caso che il la- voro venga ese- guito a domic
<i>Franciotti Antonio Licenzi</i>		
<i>Rossello Pietro</i>		
VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni	TA	
VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni Via Acciolo, 15 - TARANTO - Tel. 26366	<i>Paul di Grottaglie</i>	
DONATO CARELLI LAVORI EDILI	TA	
VIA C. FIOCCO, 8 - TARANTO MURATORE	TA	
VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni	TA	
VINCENZO PIGNATELLI Impresa Costruzioni	<i>per esami n° 40015/500</i>	
MICHELE MARANGI Impresa Costruzioni		

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927, n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265

Visitato il titolare del libretto

che intende occuparsi nel lavoro di

presso

Accertasi che esso possiede i requisiti per essere

adatto alla lavorazione

Data della visita

Comune di

L' Ufficiale sanitario o il medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progressi che controindichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi. Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la dichiarazione deve essere firmata dall' Ufficiale sanitario, il quale dovrà dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffusive.

Visite Mediche Successive

art. 6 regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 538
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori

Data della visita

Comune di

L' Ufficiale Sanitario o Il Medico Incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progressi che
controindichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi. Qualora la
visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la
dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà
dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Visite Mediche successive

art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 538
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1266

Visitato il titolare del libretto.....

che è occupato nel lavoro di.....

presso

Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori

Data della visita

Comune di

L' Ufficiale Sanitario o Il Medico Incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o progressi che
controindichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi. Qualora la
visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, la
dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà
dichiarare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.